

## CCLXXV SEDUTA

## SABATO 26 MARZO 1955

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente MOLE

## INDICE

Congedi . . . . . Pag. 11053

## Disegni di legge:

Annunzio di presentazione . . . . . 11053

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 11054

« Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, numero 2988 » **(483)** (D'iniziativa del deputato Pagliuca) (Approvato dalla Commissione permanente della Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	11068
BARBARO . . . . .	11068
CALDERA . . . . .	11072
CINGOLANI . . . . .	11079
CORNAGGIA MEDICI . . . . .	11079
DE LUCA Angelo . . . . .	11071
GRANZOTTO BASSO, <i>relatore</i> . . . . .	11074
MESSE . . . . .	11070
PALERMO . . . . .	11062, 11078
TADDEI . . . . .	11054
TARTUFOLE . . . . .	11079
TAVIANI, <i>Ministro della difesa</i> . . . . .	11068, 11076, 11078

« Costruzione di autostrade e strade » **(788-Urgenza)** (Seguito della discussione):

CAPPELLINI . . . . . Pag. 11080

## Relazioni:

Presentazione . . . . . 11054

*La seduta è aperta alle ore 9,30.*

LEPORE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente, che è approvato.

## Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Braitenberg per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

## Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge, di iniziativa dei senatori Montagnani, Porcellini, Bu-

soni, Cerabona, Smith, Gramegna, Pucci e Minio:

« Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare » (1020).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

#### **Approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, nella seduta di ieri, l'8<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) ha esaminato ed approvato il seguente disegno di legge:

« Proroga del termine per la concessione delle agevolazioni creditizie in favore della formazione della piccola proprietà contadina » (1014), d'iniziativa dei deputati Gorini ed altri.

#### **Presentazione di relazione.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, a nome della 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e colonie), il senatore Amadeo ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo, conclusa a Roma il 2 luglio 1953 » (822).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del deputato Pagliuca: « Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 » (483) (Approvato dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa del deputato Pagliuca: « Modifica delle dispo-

sizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 », già approvato dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, su questo disegno di legge si sono iscritti a parlare sei senatori. Ricordo che, prima dell'interruzione dei lavori, deve essere conclusa la discussione, oltre che del disegno di legge in esame, anche di quelli relativi alla costruzione di autostrade e strade e all'uso delle armi da parte della Guardia di finanza. Mi permetto pertanto di fare appello alla cortesia degli oratori perchè tengano presente, nell'interesse di tutto il Senato, l'esigenza di una discussione molto ristretta e condensata, al fine di permettere al Senato di concludere i suoi lavori nella serata di oggi e di riprenderli, secondo il programma, il giorno 18 aprile.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Taddei. Ne ha facoltà.

**TADDEI.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, ho studiato a fondo, come di dovere, l'argomento sul quale oggi il Senato è chiamato a decidere con riferimento alla legislazione vigente in fatto di promozioni e di avanzamenti per merito di guerra, e con sicura coscienza, senza titubanze, sento di poter dire che il Senato approvando il disegno di legge Pagliuca compirà un atto di equità, restauratore di giustizia, tanto più meritorio in quanto da tempo, direi anzi da troppo tempo, ansiosamente atteso.

Il disegno di legge Pagliuca, a prescindere da ogni considerazione relativa ad interessi comunque legittimi da tutelare, ha una finalità essenzialmente di ordine morale, in quanto tende ad eliminare le forti sperequazioni che tuttora esistono fra valorosi combattenti della seconda guerra mondiale i quali, pur avendo ottenuto identiche ricompense per il lodevole comportamento tenuto durante i combattimenti o durante determinati cicli operativi, non hanno, per contro, ottenuto identici vantaggi di carriera. Tutto questo perchè le varie leggi susseguitesesi dal 1939 in poi non hanno mantenuto uniformità di indirizzo per evitare ingiustizie e sperequazioni di carriera, essendosi

fatti decorrere i benefici, per determinati pericli, dalla data del fatto d'armi e per determinati altri dalla data della firma del decreto delle concessioni relative. Evidentemente questa non è la stessa cosa e non è assolutamente necessario essere particolarmente ferrati in questioni di organica militare per convincersi della necessità di non mantenere in vita queste disposizioni, il che significherebbe in pratica perpetuare delle ingiustizie: tanto è vero che, recentemente, nella Commissione per la difesa, durante la discussione della legge sull'avanzamento degli ufficiali, che è stata approvata e che ora è passata all'esame della Camera, è stato stabilito il principio (che del resto è il principio del disegno di legge Pagliuca) che la decorrenza dei benefici connessi alle promozioni ed avanzamenti per merito di guerra, debba avere un unico punto di partenza, e cioè un evento certo nel tempo, e precisamente la data del fatto d'armi.

La iniquità dei due pesi e delle due misure che è giunta all'assurdo di ufficiali meno anziani che hanno potuto scavalcare ufficiali più anziani dello stesso grado i quali avevano ottenuto identiche ricompense negli stessi fatti d'arme, od anche in fatti d'arme di data precedente, renderebbe forse superflue altre precisazioni od illustrazioni. Comunque basterà un esempio per tutti.

Due ufficiali dello stesso grado hanno, per comportamento tenuto nello stesso fatto d'armi, acquisito benemeritenze tali da renderli meritevoli di promozione per merito di guerra. Entrambi cadono nello stesso giorno prigionieri, ma uno riesce ad evadere ed a riprendere il suo posto di combattimento per tutta la campagna (nella quale si è distinto anche per altri atti di valore), mentre l'altro torna in Patria dopo alcuni anni. Il fatto d'armi è dell'agosto 1940. I superiori, che sono gli stessi, redigono subito per il primo la proposta che viene decisa dal Ministro pochi mesi dopo, nell'ottobre del 1940, e conseguentemente l'ufficiale ottiene per effetto delle leggi vigenti la promozione dalla stessa data del decreto. Il secondo, invece, meno anziano, rimpatria dalla prigionia dopo alcuni anni e precisamente dopo il 24 dicembre 1944. Ebbene, incredibile ma vero, avviene che per una disposizione di

legge, secondo la quale per tutte le proposte decise dopo il 24 dicembre 1944 i benefici sono decorrenti dalla data del fatto d'arme e non da quella del decreto, detto ufficiale meno anziano viene promosso sotto la data del fatto d'arme (agosto 1940) scavalcando così il collega più anziano che ha continuato a combattere e che ha avuto la promozione, ripeto, nell'ottobre 1940!

A questo punto qualcuno degli onorevoli colleghi potrebbe dirmi: « È sufficiente questo esempio; è inutile perciò continuare il discorso ». Avrebbe ragione, ma tuttavia non credo di potermi esimere, per eliminare qualsiasi perplessità, dal prendere in considerazione almeno le principali argomentazioni tratte dalla relazione dell'onorevole Granzotto Basso, puntualizzando la situazione e sgombrandola da tutte quelle previsioni catastrofiche che egli ha ritenuto di prospettare e che, a mio avviso, non hanno fondamento.

L'onorevole Granzotto Basso ha peccato — me lo consenta — di eccessiva modestia quando nel presentare la sua relazione alla Commissione, nel luglio scorso — che sostanzialmente ha riprodotto per la discussione in quest'Aula — disse che sarebbe stato più lieto se tale compito fosse stato affidato a mani più capaci, perchè, malgrado la sua età matura, egli si sentiva ancora una recluta (naturalmente per quanto possa riguardare argomenti di carattere militare). No, io sono di diverso parere: l'onorevole relatore ha dimostrato invece, a mio avviso, buone qualità di comandante ...

PALERMO. Diciamo di maresciallo! (*ilarità*).

TADDEI. ... perchè ha preparato meticolosamente il suo piano di azione, per poi passare, lancia in resta, all'attacco e cercare di vincere la sua battaglia.

Il suo piano d'azione è costituito, dalle argomentazioni che egli ha prodotto parte delle quali sono invero assai sottili; ma la sua battaglia, sarebbe stata meritevole di miglior causa, in quanto si tratta di una ben piccola battaglia e per giunta sferrata contro un pugno di valorosi ufficiali che mai avrebbero pensato che un disegno di legge approvato all'unani-

mità alla Camera dei deputati avrebbe potuto dar luogo a tante perplessità al Senato.

E qui mi viene alla mente una giusta considerazione fatta dall'onorevole Caldera in sede di Commissione, quando cioè egli disse che, se è vero che il sistema bicamerale è il sistema dei controlli, per cui può avvenire che una legge passata alla Camera dei deputati non passi al Senato e viceversa, tuttavia, se sia stata approvata all'unanimità, non può non tenersi conto di questa concordia dimostrata. Ed invece ci siamo trovati di fronte ad una vera e propria requisitoria, fatta sia pure con termini cortesi, come è nel costume dell'onorevole Granzotto Basso; ma una requisitoria, io dico, che non sarebbe certamente mai stata proferita da chi, per aver passato tutta una vita nell'ambiente delle Forze armate, ne avesse assimilata tutta la particolare sensibilità, con la consapevolezza delle conseguenze di ordine morale che può provocare una legge che non sia basata su criteri assoluti e chiari di equità e di giustizia.

Si tenga presente — è opportuno ricordarlo — che questo disegno di legge, approvato dalla Commissione della Camera dei deputati, un anno fa circa, all'unanimità, trovò consenziente anche il rappresentante del Governo nella persona del Sottosegretario onorevole Sullo; tanto consenziente, che si deve ad una sua lodevolissima iniziativa se i benefici previsti poterono essere estesi anche ai componenti del benemerito corpo della Guardia di finanza.

L'onorevole relatore ha detto che « la *ratio legis* per cui la prassi seguita (decorrenza dei benefici dalla data del fatto d'armi) dovette essere modificata (decorrenza dal decreto del Ministro), va ricercata nell'intento di eliminare gli inconvenienti derivanti dall'accoglimento di proposte tardive, inconvenienti che si ebbero a rilevare dopo le guerre di Spagna ed etiopica, che si concretavano talvolta in vantaggi enormi, quali la possibilità da parte degli interessati di beneficiare in epoche immediatamente successive di due promozioni con spostamenti gravi nei ruoli ».

Non è esatto asserire che vantaggi enormi siano dipesi dal ritardo nell'accoglimento delle proposte, in quanto essi sono sempre stati gli stessi, unico essendo il punto di partenza e cioè il fatto d'arme: è piuttosto da riconoscere

nella tardiva concessione di questi vantaggi, quando cioè, gli ufficiali avevano già acquistato nel ruolo del rispettivo grado anzianità tale da consentir loro promozioni a breve scadenza di tempo dalla concessione medesima, la causa determinante gli inconvenienti lamentati; e sono inconvenienti, notisi bene, che continuano ancora a verificarsi per effetto di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra decisi a dieci anni e più dalla data del fatto d'arme.

Dice poi l'onorevole Granzotto Basso che il ritorno al principio della decorrenza dal fatto d'armi fu effettuato:

1) per i soli combattenti dell'Africa orientale stante che le proposte giungevano con ritardo per la lontananza di quel territorio di operazioni;

2) per tutte le promozioni concesse dal 23 dicembre 1944 a causa del ritardo dovuto agli avvenimenti dell'8 settembre 1943 e per dare un maggior premio agli ufficiali combattenti della guerra di liberazione;

3) per tutti gli avanzamenti decisi a partire dal 23 dicembre 1944 perchè il non aver considerato alla stessa stregua gli avanzamenti e le promozioni era da attribuirsi a dimenticanza del legislatore. Vi è da osservare punto per punto:

Che il provvedimento relativo ai combattenti dell'Africa orientale, dimostra la volontà del legislatore di sanare l'assurdo di ufficiali che pur avendo gli stessi meriti non conseguivano gli stessi vantaggi. Ma sta di fatto che questa disposizione finì per aggravare ancor più le differenziazioni in quanto, fra l'altro, non si pensò ad estenderla ad altre zone operative. Eppure non poteva esser dimenticato che, nell'Africa settentrionale, in Albania, in Russia, ecc. vi erano ufficiali che combattevano, morivano e si coprivano di valore come quelli dell'Africa orientale italiana!

Che avanzamenti e promozioni concesse dal 23 dicembre 1944 rispondono indubbiamente ad un principio di giustizia; ma è rimasta tuttavia una zona d'ombra; ed è quella che il disegno di legge Pagliuca tende ad eliminare e che si riferisce agli ufficiali che avevano ottenuto le stesse ricompense prima della predetta data. Come possibile pensare che il legislatore abbia voluto infligger loro un sì gra-

ve, immeritato castigo? Ed allora il non averli considerati è da attribuirsi o a dimenticanza oppure ad una errata valutazione della situazione e delle gravi conseguenze che la limitazione nel tempo del provvedimento avrebbe apportato a quelli che potrebbero esser chiamati i diseredati, scavalcati da ufficiali meno anziani con grave danno sullo sviluppo normale della loro carriera.

L'onorevole Granzotto Basso ha detto inoltre che con l'applicazione di un principio di giustizia si determinerebbe una ingiustizia e si è posto anche la domanda se per il discutibile anzi aleatorio vantaggio che potrebbe ricavarne una relativamente modesta minoranza convenga applicare il principio del *Fiat justitia, pereat mundus*, di fronte ai danni che potrebbero arrecarsi alla quasi totalità degli ufficiali. Egli non è qui d'accordo neppure con il rappresentante del Governo, l'onorevole Sullo, il quale nella seduta della Commissione del 1° luglio 1954 aveva sostituito l'onorevole Bosco, e che si era espresso testualmente così: « Se è giusto che il Senato prima di approvare i provvedimenti voglia conoscere il numero delle persone che se ne avvantaggerebbero, resta nondimeno il fatto che a consigliare l'adozione di un provvedimento militano considerazioni di principio e non valutazioni relative al numero dei destinatari di esso. Una legge è degna di essere approvata anche se si rivolga a poche unità qualora sia fondata ». Parole sagge son queste in quanto la legge dovendosi ispirare a criteri di eguaglianza e di giustizia non può piegarsi a considerazioni di ordine numerico per la parità di diritti e di doveri cui essa vincola in ugual misura tutti i cittadini.

Chiusa questa parentesi, non si riesce davvero a comprendere come l'asserito vantaggio aleatorio di una esigua minoranza possa danneggiare la quasi totalità degli ufficiali. La verità è che si tratta, e soltanto, di una cinquantina di ufficiali ripartiti tra tutte le armi, corpi e servizi nei vari gradi. Solo una cinquantina, dico, rispetto ai 13 mila circa che costituiscono i quadri dell'Esercito italiano; è una quantità dunque trascurabile se si pensi fra l'altro che essi riprenderebbero il posto a cui avrebbero diritto, scavalcando soltanto i pari grado meno anziani dai quali fossero stati ingiustamente scavalcati. È bensì vero che — secondo dati

raccolti attraverso uno studio meticolosamente fatto (un vero lavoro da certosino) — il numero teorico dei beneficiari è di 421 unità, ma sta di fatto che non è questo il numero su cui bisogna basarsi perchè quello effettivo di coloro che beneficiando del provvedimento verrebbero ad incidere sulla situazione in atto, è sostanzialmente diverso. Ed infatti, detraendo dalle 421 unità 84 ufficiali di complemento, 43 ufficiali deceduti o cancellati dai ruoli per motivi vari e 214 ufficiali già nella riserva, ne deriva che il quantitativo degli ufficiali tuttora in servizio, unico quantitativo che interessa veramente, si riduce ad 80. Di essi alcuni hanno già avuti i vantaggi, altri li hanno realizzati in parte, altri infine per motivi vari non ne potranno usufruire: il numero complessivo di coloro che dovrebbero beneficiare del provvedimento, pur valutandolo con criteri di larghezza, si aggirerebbe così, al massimo, sulle 50 unità.

E circa le obiezioni di coloro che dicono che si dovrebbero richiamare ufficiali dalla riserva, a parte il fatto che ciò si è già ripetutamente verificato in conseguenza dell'applicazione di altre leggi, si tratterebbe, nella peggiore delle ipotesi, di due o tre ufficiali, i quali, per l'avanzamento, dovrebbero essere sottoposti al giudizio delle apposite Commissioni; e se giudicati idonei e meritevoli sarà, in definitiva, l'Esercito a guadagnarne.

Per quanto riguarda, infine, i generali, uno solo, valorosissimo (due Ordini militari d'Italia, due promozioni per merito di guerra, 5 medaglie d'argento e tre di bronzo al valor militare), collocato da poco nella riserva per limiti di età per non avere ottenuto per intero i vantaggi conseguenti alle promozioni per merito di guerra, dovrebbe essere richiamato e se idoneo promosso; e speriamo davvero che ciò avvenga al più presto!

A parte il fatto che non si può pensare ad una legge che, mentre assicuri la giustizia per gli uni, calpesti, a parità di meriti, i diritti degli altri, a coloro che pensassero che questo disegno di legge provocherebbe uno sconvolgimento nei ruoli, sarebbe molto facile rispondere che questa è una preoccupazione molto azzardata non solo per l'eseguità numerica degli ufficiali in atto danneggiati, ma anche perchè non poche volte la revisione dei ruoli è

stata attuata ed in proporzioni notevolmente maggiori; e, tanto per rimanere nei fatti, mi riferisco alla legge del 1951, n. 1315, concernente vantaggi per il disciolto Corpo di stato maggiore, per effetto della quale ben 54 tenenti colonnelli poterono ottenere spostamenti nella loro posizione di ruolo. Ed è bene considerare, onorevoli colleghi, che 54 tenenti colonnelli rappresentavano allora un buon quarto dell'organico; altro che i 50 ufficiali « diseredati » rispetto ai 13 mila componenti i quadri dell'Esercito!

Ma vi è di più e lo dico anche per alleggerire gli scrupoli dell'onorevole relatore, e cioè che del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 378 e della legge 11 dicembre 1952, n. 2988, si avvantaggiarono ben 260 ufficiali; e non pochi altri potrebbero continuare ad avvantaggiarsene se le cose dovessero rimanere così. Nel corso delle discussioni non furono fatte obiezioni di sorta in sede di Commissione nè si sentì la necessità di chiedere pareri alla Commissione finanze e tesoro. Il senatore Cadorna, relatore, dichiarò, perfino, di rinunciare all'illustrazione della sua relazione di fronte all'unanimità dei consensi! Ma se allora si intese di sanare, in certo qual modo 260 ingiustizie, perchè tante preoccupazioni ora per sanarne soltanto una cinquantina?

L'onorevole relatore dice che vi sono situazioni nelle quali ai motivi di diritto e di pratica necessità occorre sacrificare ogni altra considerazione. Ebbene, io non posso essere d'accordo con lui, perchè in questo caso l'unica cosa da sacrificarsi sarebbe il principio di giustizia. Voglio, invece, assicurarlo che, contrariamente a quanto egli ha affermato, non vi è alcun pericolo di salti nel buio per « l'impossibilità di riferire i calcoli ad un determinato momento, non essendo fissato il momento in cui la emananda legge entrerebbe in vigore ». Tale momento, infatti, non ha alcun rilievo, perchè i calcoli sono ben chiari e determinati fin da questo momento, in quanto il disegno di legge riguarda esclusivamente gli ufficiali che conseguirono promozioni ed avanzamenti per merito di guerra prima del 23 dicembre 1944. In conclusione, tutto si ridurrebbe ad un semplice lavoro di revisione che non può certamente fermare la giustizia e con essa il diritto. Non si abbiano dunque, onorevoli colleghi,

troppe preoccupazioni solo per coloro che hanno avuto, e talvolta assai più di quello che sarebbe loro spettato, perchè è indiscutibile che gli ufficiali che conservano allo stato attuale i maggiori vantaggi sono quelli che si trovano in posizione di ingiusto privilegio rispetto a quelli che di tali vantaggi sono stati decurtati e che, in parte, sono o stanno per essere colpiti dai limiti di età.

L'onorevole relatore dice, inoltre, che il disegno di legge Pagliuca « esaminato alla stregua di un ideale, rigoroso principio di giustizia ... può provocare *ictu oculi* una suggestiva adesione ... », ma che un esame approfondito può consigliarne il rigetto anche perchè « involge problemi imponenti di ordine giuridico e costituzionale ». Onorevoli colleghi, io le giudico troppo grosse queste parole anche perchè non mi sentirei affatto di attribuire una così grave colpa a tutti quei sessanta deputati della Commissione che, all'unanimità decisero a favore di questo disegno di legge. Non è pensabile che nessuno di costoro abbia considerato ... questi gravi problemi di ordine giuridico e costituzionale!

Desidero ora rispondere anche alla preoccupazione manifestata dall'onorevole Granzotto Basso che, cioè, una aliquota degli ufficiali « che conseguirono la promozione o l'avanzamento posteriormente all'aumento degli organici (17 febbraio 1942) con decorrenza dell'anzianità dalla data del decreto del Ministero, per un fatto d'arme verificatosi in epoca precedente, riportandosi l'anzianità alla data del fatto d'armi ... riceverebbero un danno, e non un vantaggio, dalla modifica del criterio di anzianità ». Devesi anzitutto considerare che non è esatta la terminologia « riportandosi l'anzianità alla data del fatto d'armi », perchè l'ufficiale cui sia stata concessa la promozione per merito di guerra assume nel nuovo grado l'anzianità corrispondente alla data del fatto d'arme, mentre l'ufficiale, cui sia stato concesso l'avanzamento per merito di guerra, sotto la data del fatto d'armi, viene spostato di una determinata aliquota di posti, scavalca cioè un determinato numero di pari grado, ma acquista l'anzianità nel nuovo grado dalla data in cui giunge il suo turno di promozione, dopo l'effettuazione di tale scavalcamento e sempre che la competente Commissione l'abbia giu-

dicato idoneo e meritevole dell'avanzamento stesso. Comunque, nessuna preoccupazione può sussistere per quanto riguarda le promozioni per merito di guerra che fossero state conseguite dagli ufficiali con decorrenza dalla data del decreto del Ministro perchè costoro non potrebbero — evidentemente — che avere occupato una posizione di ruolo corrispondente ad una data posteriore a quella del fatto d'armi; e perciò dall'emananda legge non avrebbero altro che da guadagnare, mai da perdere. Una piccolissima preoccupazione può sussistere, semmai, per gli avanzamenti per merito di guerra; e sottolineo la parola piccolissima perchè la retrodatazione di anzianità sarebbe di trascurabile importanza — tenuto conto dei vuoti naturali che frattanto si sono verificati in tutti questi anni — e riferibile ad una sola decina di ufficiali. In ogni caso l'emananda legge sarebbe restauratrice di giustizia, perchè eliminerebbe le sperequazioni per le quali ufficiali meno anziani che avevano conseguito l'avanzamento dopo l'allargamento degli organici, poterono scavalcare colleghi più anziani che l'avevano conseguito prima, avendo potuto beneficiare di un'aliquota di posti maggiore.

E proseguiamo: all'onorevole relatore che si domanda se sia opportuna una modifica della legge dopo dieci anni, rispondo semplicemente che questa legge è già stata modificata nel 1944 — decreto luogotenenziale n. 378 — e successivamente con quella n. 2988 del 1952. Non si comprende, perciò, il perchè non possa essere non dico modificata, ma soltanto perfezionata nel 1955, per eliminare i danni che, cominciati nel 1944 e continuati nel 1952, chissà fino a quanto tempo potrebbero ancora durare.

Ed ancora: all'onorevole relatore che asserisce che con l'accoglimento del disegno di legge in questione si violerebbe, profanandolo, l'ortodosso, sacro principio per cui la legge deve solo disporre per l'avvenire, mi basterà anzitutto ricordare che, più che di una legge con effetto retroattivo, si tratta di provvedimento che tende a perfezionare leggi vigenti; e che comunque, per l'osservanza di tale principio, avrebbero dovuto essere bandite tutte quelle deroghe che, invece, sono state, e largamente ammesse; e cito le principali perchè hanno un

valore, secondo me, decisivo per eliminare qualsiasi perplessità.

Eccole: decreto-legge 18 luglio 1941, n. 996, per i combattenti dell'Africa orientale, che ripristinava — sia pure parzialmente — la decorrenza del fatto d'armi per le promozioni per merito di guerra;

decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, con cui si ripristinava il riferimento al fatto d'armi;

decreto luogotenenziale 15 agosto 1947, n. 1072, e del 16 novembre 1950 entrambi riguardanti il conferimento di promozioni, avanzamenti e trasferimenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra, risalenti a date di gran lunga anteriori;

legge 4 novembre 1951, n. 1315, concernente vantaggi concessi agli ufficiali del disciolto Corpo di stato maggiore per diritti acquisiti ulteriormente al 1943;

legge 11 dicembre 1952, n. 2988, estendente le norme dell'articolo 6 della legge n. 378 anche agli avanzamenti per merito di guerra, facendoli decorrere dalla data del fatto d'armi;

legge del 22 dicembre 1952, n. 4415, per il conferimento di promozioni, avanzamenti, trasferimenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra, facenti riferimento a date assai anteriori a quella dell'entrata in vigore della legge stessa;

legge n. 115 del 31 marzo 1954, riguardante l'anzianità unica da attribuire ai sottotenenti dell'86° corso dell'Accademia militare di Modena e del 125° corso dell'Accademia militare di Torino del 1° febbraio 1945;

legge del 31 luglio 1954 che fissa i nuovi termini, concedendo congrua dilazione, per l'inoltro delle proposte relative al conferimento di promozioni, avanzamenti e trasferimenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra, per i reduci dai campi di prigionia in Russia.

Credo ve ne sia abbastanza per giustificare la retroattività di una legge che sia basata veramente su criteri di giustizia, ed all'onorevole relatore, che ritiene spiegabile, ma non giustificabile, un provvedimento retroattivo solo in casi eccezionali, mi verrebbe proprio fatto di domandare quale caso più eccezionale possa esservi di quello di ufficiali scavalcati da

pari grado meno anziani e che in gran parte acquistarono i meriti di guerra in fatti d'arme successivi. Non è giusto, infine, asserire che a larghissimi strati di ufficiali di tutti i gradi verrebbero frustrate le loro legittime aspettative in rapporto ad uno stato di fatto consolidato. È superfluo a tale proposito considerare che costitutivo del diritto di benemerita è il fatto d'arme, mentre il giudizio del Ministro è semplicemente dichiarativo, e che, perciò, il riconoscimento di diritti che da esso derivano, o che in esso si innestano non può mai ledere diritti successivamente sorti.

Ma vi è di più. Perché ci si dovrebbe preoccupare soltanto di quei cosiddetti larghi strati di ufficiali e non ci si dovrebbe preoccupare anche di quel piccolo manipolo di valorosi che costituiscono la categoria dei diseredati? Non è giusto considerare consolidate posizioni tranquillamente raggiunte con danno altrui. Bando al famoso principio del chi ha avuto ha avuto, nel quadro del preteso rispetto di una legge che ad altro non varrebbe se non a far perpetuare ingiustizie! Le posizioni acquisite che tanto preoccupano l'onorevole relatore non hanno valore di fronte alla realtà dei fatti; e lo dimostrerò citando provvedimenti legislativi:

Per effetto del decreto luogotenenziale n. 378 del 5 ottobre 1944 e della legge n. 2988, parecchie centinaia di ufficiali poterono scavalcare pari grado più anziani.

Per effetto di successive disposizioni (15 agosto 1947, n. 1072 e 16 novembre 1950, n. 4415) che prorogarono i termini di presentazione delle proposte, ufficiali in servizio, a distanza di anni dal termine del conflitto, poterono scavalcare colleghi più anziani.

Per effetto della legge 4 novembre 1951, n. 1315 (vantaggi agli ufficiali del disciolto Corpo di stato maggiore) oltre 40 colonnelli poterono scavalcare colleghi più anziani, promossi da anni, e per vantaggi conseguiti da tenente colonnello; e molti senza neppure aver comandato in guerra il battaglione, perché una disposizione parificava il servizio presso comandi a quello compiuto al comando di reparti, e per benemerite acquisite non sul campo di battaglia. Giustificazione: la forza maggiore conseguente allo stato di guerra che non aveva fatto giungere in tempo utile le necessarie proposte. Ma la stessa forza maggiore non è esi-

stita forse anche per quanto concerne avanzamenti e promozioni che non avevano dato luogo a vantaggi per ritardi nella firma del Ministro?

Per le disposizioni contenute nella dispensa 402 del « Giornale militare » del corrente anno, nel corso cioè della discussione del disegno di legge Pagliuca in sede di Commissione, è stata prorogata di un anno la facoltà di redigere proposte di avanzamenti o promozioni per merito di guerra se il destinatario o l'autorità competente a formularle siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 ottobre 1949. Si potrà così assistere ancora all'assurdo di ufficiali meno anziani che continuano a scavalcare pari grado più anziani, che hanno avuto... l'unico torto di guadagnarsi le ricompense in piena guerra e di continuare a combattere!

Alla considerazione dell'onorevole relatore che, essendosi raggiunta la normalità e la stabilità di sviluppo circa la situazione e lo stato giuridico dei quadri, non è opportuno provocare sconvolgimenti, basterà che io obietti che non vi possono essere normalità, nè stabilità fino a che ufficiali combattenti rimangano ripartiti in due categorie, quella dei beneficiati e quella dei diseredati. La stabilità e la normalità derivano essenzialmente dalla giustizia del doversi riconoscere parità di diritti a coloro che sul campo di battaglia ed in guerra hanno avuto parità di meriti, di responsabilità e di doveri. Se ciascuno di quei pochi trepidanti arrivati si mettesse una mano sulla coscienza, dovrebbe ammettere di aver raggiunto posizioni insperate, solo per la mancanza di adeguate leggi che avrebbero dovuto tutelare i diritti di tutti nella stessa misura.

Basteranno ora poche parole per respingere un'asserzione dell'onorevole relatore alquanto, mi si permetta, azzardata, e cioè che promozioni ed avanzamenti per meriti di guerra siano frutto di una valutazione caso per caso, che non prescinda mai da quella riguardante gli effetti della concessione. No, onorevole collega, le benemerite acquisite sul campo di battaglia sono valutate con coscienza per quello che sono e non con considerazioni relative alle ripercussioni sui ruoli, tanto è vero che sono previste perfino eccedenze rispetto agli organici dei vari gradi, successivamente riassorbibili.

È così pure non è il caso di parlare di ripercussioni sbiadite nel tempo aventi riferimento a fatti che risalgono a dieci o quindici anni fa, come della necessità di rivedere comunque e di rivalutare posizioni decise nel periodo contemplato dal disegno di legge in esame. Ciò perchè anzitutto si dimentica che, se mai, queste proposte sono quelle più obiettive e più convincenti, in quanto compilate subito dopo il fatto d'armi e, secondariamente, perchè chi abbia combattuto e sofferto, non vede sbiadimenti nella propria opera che gli si presenta, invece e sempre, incancellabile colla immediatezza dei ricordi e l'orgoglio degli atti compiuti.

Poche parole ora sugli oneri di bilancio.

È vero che la Commissione finanze e tesoro non ha dato parere favorevole. (Qui, per inciso, mi viene in mente che pochi giorni or sono, quando si trattava, e giustamente, di decidere sopra l'aumento delle misere indennità degli ufficiali insegnanti presso le varie Accademie militari, seduta stante fu richiesto e seduta stante fu concesso il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro per una somma che, salvo errore, si aggira sui trenta milioni. Nel caso nostro si tratta invece di pochissimi milioni, che forse si potrebbero contare sulla punta delle dita).

È vero dunque — dicevo — che fu dato parere contrario; è vero anche che il Presidente della Commissione difesa, a chi aveva fatto considerare, io tra costoro, che tale parere non era affatto necessario perchè a parte il fatto che dalla Commissione difesa della Camera dei deputati non era stato richiesto, l'articolo 3 del disegno di legge prevedeva, in ogni caso, la non corresponsione di assegni arretrati, ebbe a rispondere che non si poteva derogare da una prassi sempre seguita; ma è anche vero che non si sentì affatto la necessità di tale prassi quando si trattò di discutere la legge n. 2988, nella riunione della Commissione del novembre 1952. Fu quella una discussione addirittura idilliaca, con riferimento a principi di moralità, di giustizia e cose del genere. E tutto andò liscio, senza preoccupazioni di sorta.

L'esame obiettivo della questione — ed ho quasi finito, onorevole Presidente — porta a concludere che non sono comprensibili le asserite necessità di assegnazioni di nuovi fondi

di copertura. Sta di fatto che, della cinquantina di ufficiali in servizio permanente, la maggior parte realizzerebbe vantaggi di anzianità nel proprio grado; alcuni soltanto dovrebbero essere promossi al grado superiore. La corresponsione di arretrati per il passato è, come già detto chiaramente, non prevista dall'articolo 3 del disegno di legge. Si tratterebbe quindi tutto al più di corrispondere la differenza di assegni a quei pochi ufficiali che dovrebbero essere promossi in soprannumero. L'onere che ne deriverebbe sarebbe di modestissima entità, dato l'esiguo numero dei beneficiari e le poche centinaia di lire che caratterizzano la differenza di stipendio tra un grado e l'altro.

Da considerare poi che alcuni di detti ufficiali sono già in turno di promozione di anzianità normale, per cui la differenza sarebbe annullata. Da tenere presente, infine, che le posizioni di eventuali soprannumeri verrebbero progressivamente a regolarizzarsi con il riasorbimento delle stesse a vacanze ottenute. Esse poi potrebbero essere addirittura eliminate con un preventivo lavoro di organizzazione degli organi competenti, per cui, dato che ancora non sono state effettuate le promozioni per l'anno 1955, quelle derivanti dal disegno di legge Pagliuca potrebbero essere inserite nelle stesse, senza alcun aggravio finanziario.

Per ciò che riflette poi gli ufficiali della riserva, a parte il fatto che la quasi totalità di essi ha già avuto i vantaggi, la differenza di trattamento per quei pochi che eventualmente ne dovrebbero beneficiare avrebbe attuazione solo dalla data di entrata in vigore della legge e sarebbe anche essa di modestissime proporzioni.

Appare evidente che, come ebbe a dire il senatore Palermo nella 25ª seduta in sede deliberante della Commissione di difesa, il 25 luglio 1954, i limitatissimi fondi necessari — una decina di milioni o poco più — possono facilmente essere ricavati dal capitolo 250 del Ministero della difesa con quei fondi a disposizione — qualche miliardo — che sono stati stanziati appunto per far fronte ad improvvise esigenze. Onorevoli senatori, non sono questi pochi ufficiali in discussione dei pericolosi sovvertitori del bilancio; e comunque di ben altri oneri il bilancio stesso fu caricato quando si

trattò di decidere sulle retroattive anzianità di quei 260 ufficiali ai quali ho già fatto cenno!

Nessuno ebbe a trovare difficoltà, nessuna Commissione finanze e tesoro fu interpellata! No, in coscienza nessuno potrebbe sostenere che il disegno di legge Pagliuca non possa essere accolto per indisponibilità di copertura.

Saniamo dunque, onorevoli colleghi, col voto unanime — qui non si tratta di una legge politica, ma di una legge che a mio parere dovrebbe trovare consenzienti tutti i settori di questa Assemblea — saniamo dico una ingiustizia: quella della differenziazione dei combattenti della seconda guerra mondiale e contribuiremo così alla miglior tutela di quei fattori morali e spirituali sui quali devono poggiare essenzialmente le nostre Forze armate.

Si è detto che quando la situazione di questi pochi valorosi che si vedevano privati del riconoscimento dei loro meriti e dei loro diritti fu esaminata in una riunione ministeriale, sarebbe stato osservato che quanti avevano ottenuto avanzamenti o promozioni per merito di guerra dovevano sentirsi paghi del privilegio loro concesso di aver potuto partecipare ad operazioni belliche, magari fino al sacrificio della vita. Belle parole queste — indubbiamente — ma che tuttavia restano confinate in un puro astrattismo, se inquadrare nella situazione di quanti ottennero, invece, vantaggi concreti rispetto a coloro che nulla ebbero se non un danno palese.

E concludo: in omaggio ai principi di giustizia, di umanità e di imparzialità ai quali è ispirato il disegno di legge sottoposto al nostro giudizio, oso sperare che esso venga approvato all'unanimità. Sarà un atto di doverosa riparazione verso un pugno di valorosi che con serenità, con dignità, ma anche con fondata speranza attende il nostro responso. *(Vivi applausi dalla destra).*

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Palermo. Ne ha facoltà.

**PALERMO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il disegno di legge sottoposto al nostro esame, già approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento, si ispira ad un principio di vera giustizia e tende a sanare una grave ingiustizia arrecata ad

una non numerosa categoria di benemeriti ufficiali che aspetta da noi un atto di riparazione. Brevemente farò la storia di questo disegno di legge per trarre delle considerazioni e per rivolgere all'onorevole Ministro della difesa delle precise domande. Vi prego di ascoltarmi. Un deputato di maggioranza presentò alla Camera dei deputati un disegno di legge tendente a sanare una grave ingiustizia che danneggia e offende un gruppo di valorosi ufficiali che sul campo di battaglia, vi prego di tenerlo presente, e non nei corridoi del Ministero della difesa, hanno dimostrato non solo capacità professionale, ma anche coraggio ed eroismo. Questa proposta fu portata dinanzi alla 5ª Commissione, difesa, della Camera dei deputati. L'ufficio legislativo del ministero della difesa aveva dato parere favorevole e il sottosegretario onorevole Sullo, il quale nell'altro ramo del Parlamento rappresentava il Ministero della difesa, non solo si pronunciò favorevolmente all'accoglimento di questo disegno di legge, ma propose un emendamento affinché i benefici in esso previsti venissero estesi anche agli ufficiali della guardia di finanza. Tutto ciò onorevoli colleghi, avveniva il 7 aprile 1954. Vi prego di tener presenti le date. Il 10 aprile 1954, a distanza quindi di tre giorni dall'approvazione all'unanimità della Camera dei deputati, il disegno di legge viene inviato al Senato ed assegnato alla 4ª Commissione, difesa. Si inizia la discussione. Ora, onorevoli colleghi, la prima considerazione: nessun fatto nuovo è sorto dal 7 aprile 1954 al 10 aprile 1954, per cui si possa giustificare un cambiamento di atteggiamento da parte del Ministero della difesa. L'onorevole Bosco, invece, in Commissione, ebbe a fare un quadro della situazione quanto mai catastrofica e disse che l'approvazione di questo disegno di legge avrebbe procurato una specie di ciclone che avrebbe sconvolto le nostre Forze armate e forse anche minato la stessa struttura dell'Esercito. Poi, non bastando questa grave ed evidente esagerazione, l'onorevole Bosco si preoccupò, da quel fedele e geloso custode delle borse dello Stato che egli è, delle ripercussioni economiche sul bilancio della difesa già così oneroso, affermando che le conseguenti spese non potevano essere affrontate con i fondi normali che pure sono così imponenti. Si chiese allora il parere della

Commissione finanze e tesoro ed io so, e ve lo dirò con la massima lealtà, che la Commissione finanze e tesoro espresse il suo parere in base alle informazioni non esatte, che le furono fornite e così per evitare che il ciclone sconvolgesse le nostre Forze armate, espresse parere negativo.

Vorrei ora sapere se l'onorevole Bosco, quando si è opposto a questo disegno di legge, ha tenuto conto del fatto che l'onorevole Sullo aveva non soltanto dato il suo parere favorevole, ma aveva anche chiesto la estensione dei benefici al Corpo di finanza. Vorrei domandare all'onorevole Bosco se ha tenuto presente il parere dell'ufficio legislativo.

Onorevoli colleghi, per questo disegno di legge si sono verificate delle cose che definirò un poco strane, e che mi permetto di denunciare all'autorità dell'Assemblea. Durante la discussione in Commissione si è avuto l'intervento del segretario generale del Ministero della difesa presso il Presidente della Commissione stessa, di cui modestamente io oggi faccio le veci, presso cioè il senatore Cerica, per chiedere — da parte del segretario generale, onorevoli colleghi, notate la gravità! — il rigetto del progetto di legge.

TAVIANI, *Ministro della difesa*. Non esiste un segretario generale alla difesa.

PALERMO. Onorevole Ministro, la prego di non sofisticare, ma di guardare alla gravità dell'atto che questo segretario generale dell'Esercito ha compiuto ai danni del Parlamento; e di ciò dobbiamo parlare.

Per tutti questi motivi io, insieme ad altri colleghi, a norma del nostro Regolamento, ho chiesto che il disegno di legge in esame venisse deferito all'esame dell'Assemblea. Ed ecco che arrivo alle domande che mi permetterò di rivolgere al Ministro della difesa.

Quale politica si segue al Ministero della difesa? È una politica collegiale, di intesa tra il Ministro ed i Sottosegretari? Vi è, in poche parole, unità di indirizzo politico ed amministrativo, o si fa politica personale?

Con quali criteri, onorevole Ministro, vengono preparate le leggi al Ministero della difesa? Con quali criteri vengono esaminati i disegni di legge di iniziativa parlamentare? Ven-

gono essi esaminati nell'interesse dell'Amministrazione o secondo preconcetti personali ispirati dall'intenzione di favorire alcuni con danno degli altri?

Queste domande io penso che abbia il dovere di farle appunto per quello che ho denunciato e per quello che sto per dirvi.

TAVIANI, *Ministro della difesa*. Le risponderò, onorevole Palermo, con molta precisione.

PALERMO. Me lo auguro. Come si spiega la posizione assunta dall'onorevole Bosco in aperto contrasto con quella dell'onorevole Sullo e con quella dell'Ufficio legislativo? Il Ministro è d'accordo con l'onorevole Bosco o con l'onorevole Sullo?

TAVIANI, *Ministro della difesa*. Le risponderò anche su questo.

PALERMO. Io le rivolgo queste domande appunto perchè desidero delle risposte. Ma se mi consentite, onorevoli colleghi, questa enunciazione di fatti precisi e incontrovertiti mi porta ad una considerazione: che tutto ciò non è serio, politicamente non è corretto e porta a delle conseguenze quanto mai deplorabili. L'intervento del Segretario generale presso il Presidente della Commissione, malgrado il parere favorevole dell'Ufficio legislativo (e su questo punto richiamo la vostra attenzione) a mio modo di vedere rappresenta una grave scorrettezza non soltanto politica, ma porta ad una confusione nella divisione dei poteri, perchè se si accettasse questo principio, cioè dell'intervento del Segretario generale di un Ministero presso il Parlamento, verremmo ad instaurare un nuovo sistema, quello dell'intervento del funzionario al posto del Ministro che è il solo responsabile di fronte al Parlamento. Tutto ciò fa pensare, onorevoli colleghi, che questa legge se approvata danneggerà qualche alto papavero, e vi dirò con la massima lealtà...

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Le ho già detto in Commissione che questa sua affermazione è un'eresia.

PALERMO... che sono convinto di quanto io affermo, altrimenti non si potrebbe capire

come una parte del Ministero, o per essere più precisi l'onorevole Sottosegretario Bosco ed il Segretario generale dell'Esercito, malgrado il parere favorevole dell'Ufficio legislativo e malgrado la posizione assunta dall'onorevole Sullo, abbiano potuto così disinvoltamente cambiare opinione. Io domando: dobbiamo preoccuparci di ciò noi, od invece dobbiamo preoccuparci di riparare ad una ingiustizia? Onorevoli colleghi, penso che ogni legge debba essere fatta nell'interesse generale e quindi ispirarsi ai principi di giustizia e di equità.

L'onorevole relatore non è d'accordo. Egli va a scomodare niente di meno che la grande anima di Emanuele Kant e grida con lui: *fiat justitia, pereat mundus*. Vorrei che l'onorevole collega relatore si aggiornasse e ricordasse che dopo Kant è venuto Hegel, il quale appunto per non far perire il mondo ha affermato: *fiat justitia, ne pereat mundus*. Ed allora, onorevoli colleghi, brevissimamente entriamo nel merito della questione. Le disposizioni vigenti fin dal primo conflitto mondiale 1915-18 in materia di promozioni e di avanzamenti per merito di guerra degli ufficiali dell'Esercito stabilivano che le promozioni e gli avanzamenti si effettuavano dalla data del fatto d'arme che aveva determinato la proposta. Con un decreto del 16 febbraio 1939, n. 321, tale norma venne modificata nel senso che la promozione veniva effettuata dalla data in cui il Ministro pronunziava il suo giudizio definitivo. Perché vi fu questo cambiamento? Ricordate che in quell'epoca già si erano succedute due guerre: la guerra di Etiopia e quella di Spagna, e siccome vi era stata un'inflazione vera e propria di proposte di promozioni e di avanzamenti per merito di guerra ed in considerazione anche della lontananza del fronte di guerra, la decorrenza venne stabilita dalla data del decreto del Ministro. La successiva legge sull'avanzamento degli ufficiali del 9 maggio 1940 mantenne ferma all'articolo 94 questa disposizione. Nel 1941, in piena guerra e in pieno regime fascista, durante il quale si facevano le cose più allegre, si stabilisce che soltanto coloro che si trovavano in Africa orientale..

FERRETTI. Ti contraddici. Se si era in allegria allora...

PALERMO. Con la differenza che oggi abbiamo la possibilità di denunciare queste azioni ingiuste, mentre durante l'epoca sua tutto questo non si poteva fare. (*Interruzione del senatore Ferretti*). Oggi abbiamo la possibilità di ovviare ad un inconveniente e riparare una ingiustizia.

FERRETTI. Anche allora si riparavano le ingiustizie. (*Interruzioni dalla sinistra*).

PALERMO. Dicevo che nel giugno del 1941, all'articolo 2 del citato decreto-legge si stabiliva che la promozione e l'avanzamento per merito di guerra si effettuassero con decorrenza dalla data del fatto d'armi che aveva determinato la segnalazione da parte del Comando delle forze armate in Africa orientale italiana, salvo che si riferissero a fatti precedenti al 1941. Quale fu la giustificazione? Eccessivo ritardo con il quale le proposte pervenivano, quindi diminuzione spesso o anche annullamento di ogni beneficio. A questo punto, checché ne dica l'onorevole Ferretti, io devo constatare questa ingiusta differenziazione tra combattenti della stessa guerra, per cui alcuni godevano di vantaggi ed altri ne erano privati. Niente vantaggi quindi per quelli che combattevano in Africa Settentrionale, niente per quelli che combattevano nei Balcani, niente per quelli che combattevano in Russia.

Venne l'8 settembre: la catastrofe militare. Il primo provvedimento preso, che ritengo quanto mai giusto, fu quello di sospendere tutte le promozioni. Però, dopo quell'epoca, i Governi del C.L.N. si preoccuparono di far partecipare grandi masse popolari e di ufficiali alla guerra di liberazione e fu in quella occasione che fu emanato il decreto 5 ottobre 1944.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Che non era retroattivo.

PALERMO. Onorevole Sottosegretario, non mi prenderà in fallo; mi ascolti. Perché fu fatto il decreto? Per dare un pronto ed immediato riconoscimento a coloro che partecipavano alla guerra di liberazione, a coloro che cacciavano dalle nostre contrade il tedesco invasore. E badi, onorevole Sottosegretario, che

siccome questo decreto è stato emesso quando ero Sottosegretario alla guerra...

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Perché non l'ha fatto retroattivo allora?

PALERMO. Non solo non lo volevo fare retroattivo, ma intendevo che le promozioni venissero concesse soltanto a coloro che dopo il 1944 si fossero distinti e avessero avuto delle proposte di promozione o di avanzamento per merito di guerra. Adesso vedremo attraverso questa legge che cosa si è verificato successivamente. L'11 dicembre 1952, con legge d'iniziativa parlamentare, la decorrenza dal fatto d'armi venne estesa anche a coloro che all'anzidetta data ottenevano l'avanzamento per merito di guerra. Con la seconda legge, cioè con quella del 1952, si volle riparare ad una dimenticanza del legislatore per l'avanzamento per merito di guerra, ciò in considerazione che la promozione e l'avanzamento per merito di guerra in ogni tempo avevano sempre avuto la stessa decorrenza. Con le due leggi suddette si è realizzata unità di decorrenza e di vantaggi per tutti coloro a cui è stata concessa la promozione o l'avanzamento per merito di guerra dal 23 dicembre 1944. Che cosa si è verificato dopo la promulgazione delle due leggi? Qui sta il punto della questione, sta la chiave di volta per comprendere il disegno di legge che noi oggi dobbiamo esaminare. Le due leggi non si applicano esclusivamente alle proposte di promozioni o di avanzamento per merito di guerra conseguite per fatti d'arme dopo il 23 dicembre 1944, ma si applicano oggi anche e soprattutto alle promozioni ed avanzamenti per merito di guerra conseguiti per fatti d'arme prima di detta data.

Così sorge una grave ingiustizia. Coloro che hanno ottenuto l'avanzamento o la promozione per merito di guerra prima del 23 dicembre 1944 si trovano in condizione di svantaggio di fronte a coloro che nella stessa epoca o successivamente, per lo stesso fatto d'arme, sono stati presi in esame dopo il 23 dicembre 1944. I primi furono promossi con decorrenza dal decreto del Ministro, i secondi dalla data del fatto d'arme. Non vi pare questo, onorevoli colleghi, un'ingiustizia? Ma vi è di più. I casi verificatisi sono numerosissimi. Un uffi-

ziale durante la guerra 1940-43 è proposto per l'avanzamento per merito di guerra e dopo qualche tempo lo ottiene. Un altro ufficiale, che ha partecipato alla stessa operazione per la quale il primo ha ottenuto la promozione per merito di guerra, cade prigioniero. Al ritorno, cioè nel 1945, 1946, 1947 o anche nel 1954, come si è verificato per gli ultimi tornati dalla Russia, ha una proposta di avanzamento per merito di guerra. La promozione per questo ufficiale che rientra dalla prigionia ha la decorrenza dal fatto d'arme e non dalla data della firma del Ministro, per cui si viene a verificare un fatto veramente grave. Quelli che hanno continuato a svolgere la loro attività sul campo di battaglia si trovano in uno stato di inferiorità di fronte a coloro che, pur degni, sono stati prigionieri e non hanno più sofferto i pericoli della guerra. Vi par giusto tutto questo? Vengono danneggiati così coloro che durante la guerra hanno avuto la promozione ed hanno continuato a combattere. Questo il principio informatore del disegno di legge che noi dobbiamo esaminare, per porre fine ad una ingiusta differenziazione tra valorosi ufficiali combattenti e per mettere tutti coloro che hanno ottenuto la promozione o l'avanzamento per merito di guerra nelle identiche condizioni di diritto e di carriera, come furono in condizioni di parità nei rischi e nelle responsabilità della guerra.

Questo atto di giustizia si può mai trasformare in un ciclone, come afferma l'onorevole Sottosegretario? *Fiat justitia, pereat mundus*, continuerà a gridare l'onorevole Granzotto Basso?

Onorevoli colleghi, approvando questo disegno di legge andiamo incontro a questo ciclone, a questo terremoto? Si tratta di 421 unità che beneficerebbero di questa legge su un totale di 12.400 ufficiali. Dalle 421 unità, bisogna detrarre 84 ufficiali di complemento, la cui eventuale promozione non intaccherà i quadri effettivi e non avrà conseguenze economiche per il bilancio della Difesa. 43 ufficiali sono deceduti o cancellati dai ruoli, 214 sono già passati nella riserva. Restano quindi 80 ufficiali, dei quali non tutti dovrebbero beneficiare di questo disegno di legge. Di essi alcuni infatti già hanno ottenuti i vantaggi, altri li hanno realizzati in parte, altri per motivi

vari non potranno usufruirne, per cui il numero di questi ufficiali si aggira intorno a 50 su 12.400 ufficiali del nostro Esercito.

Nè si dica che l'approvazione del presente disegno di legge porterebbe a posti di comando ufficiali non sufficientemente preparati. Questa è una osservazione destituita di ogni fondamento. Innanzi tutto si tratta di ufficiali che hanno reso conto dell'essere loro sul campo di battaglia, ed io penso che il maggior banco di prova degli ufficiali non sia quello di sfilare nelle piazze d'armi, ma proprio il campo di battaglia ove, in base alle azioni svolte, questi ufficiali hanno avuto proposte di avanzamento o di promozione per merito di guerra, dimostrando di avere le capacità professionali per poter andare avanti nella carriera. Non dovete poi dimenticare — e mi rivolgo a coloro che delle questioni militari non hanno eccessiva competenza — che nel prosieguo della carriera gli ufficiali dovranno essere sottoposti al vaglio della Commissione giudicatrice, la quale promuoverà soltanto gli idonei. Quindi il pericolo che possano assurgere a gradi di responsabilità elementi non preparati non sussiste, prima per il passato degli ufficiali in questione e poi perchè la Commissione di avanzamento che deve giudicarli, se non li riterrà capaci di assolvere alle funzioni del grado superiore, non li promuoverà.

Vi è un'altra osservazione. Si dice: verranno richiamati dalla riserva alcuni ufficiali i quali, essendo stati appunto alcuni anni nella riserva, non sono a conoscenza dei nuovi sistemi, soprattutto delle nuove armi. Questo potrebbe essere, vi dico francamente, un argomento. Però tale argomento non è stato usato quando fu approvata la legge 2988 del 12 dicembre 1952, la quale dava vantaggi analoghi a quegli ufficiali che dalla riserva passarono nel servizio permanente effettivo. Ma anche a questo proposito quelle che debbono contare sono le cifre, e pare che si tratti di due o tre ufficiali che dalla riserva ritornerebbero nel servizio permanente effettivo. Ed anche essi per il prosieguo della loro carriera dovranno essere sempre sottoposti all'esame della Commissione giudicatrice.

Quindi, come vedete, da un punto di vista di giustizia questo provvedimento si impone. Da un punto di vista dei quadri, della loro

preparazione e capacità, nessun pericolo esiste. Le Commissioni giudicatrici esamineranno le qualità professionali degli ufficiali e promuoveranno soltanto quelli che dimostrano di possedere tutti i requisiti necessari, soprattutto quando si tratti di alti gradi.

Ma vi è altro argomento, sul quale basava la sua opposizione l'onorevole Sottosegretario: l'aggravio fiscale. Ebbene, onorevoli colleghi, per questo aggravio fiscale dobbiamo intenderci una volta per sempre. Io vedo che l'onorevole Granzotto Basso si trincerava dietro l'articolo 81 della Costituzione. Nessuno più di noi è ossequiente a questo articolo 81, però voi invocate tale articolo soltanto quando si tratta — consentitemi — di fare opera di ingiustizia. Non lo invocate invece quando si tratta di fare dei colpi di forza. Quando, a mo' di esempio, si è trattato, per citare un ricordo, della legge elettorale, che portava delle spese maggiori, e noi vi abbiamo parlato dell'articolo 81, voi avete respinto questo articolo come una cosa molesta e quanto mai inopportuna. Quando, a mo' di esempio, anche sulle maggiori spese che verranno fuori dal Trattato dell'Unione europea occidentale vi abbiamo invocato l'articolo 81, anche allora lo avete respinto.

Onorevoli colleghi, quale è la spesa? Lo vedremo brevemente, però io dico che quando si parla di articolo 81 si deve avere la forza, il coraggio, la bontà, la compiacenza di invocarlo sempre. Perchè non si è invocato quando si è approvata la legge 2988 del 12 dicembre 1952?

GRANZOTTO BASSO, *relatore*. Era un altro caso.

PALERMO. Perchè non si è invocata quando si è approvata la legge 1315 del 4 novembre 1951? E quando si è approvata la legge 4415 del 22 dicembre 1952? Ma poi vi è di più, onorevoli colleghi; e su questo mi dovete consentire di protestare e di alzare forte la mia parola di esasperazione: approvando questa legge non si va incontro a nessun maggiore onere, onorevoli colleghi! L'articolo 3 di questa legge — e questo dimostra l'alto senso di responsabilità non solo degli ufficiali interessati, ma anche dei sostenitori di questo disegno di legge — dice: « I provvedimenti con-

seguenti all'applicazione della presente legge non comportano corresponsione di assegni arretrati ».

Ed allora, onorevoli colleghi, perchè venite a parlarmi dell'articolo 81? Ma credete di poter sorprendere la buona fede del Senato così semplicemente? Qui si tratta soltanto di riparare un'ingiustizia, e questa ingiustizia — notate bene — voi non la riparate totalmente, ma solo agli effetti della carriera, e non agli effetti dei danni economici che pure questi ufficiali hanno avuto. Si dice: sconvolgimento dei quadri; ma 50 ufficiali su 12.400 non possono portare uno sconvolgimento. Ma perchè non se ne è parlato quando sono state votate le leggi precedenti? Per effetto della legge 2988 del 12 dicembre 1952, onorevole Granzotto Basso, che aveva la bontà di interrompermi e di dire che il caso era diverso, 153 ufficiali hanno conseguito in blocco i vantaggi prima non avuti, scavalcando, dopo molti anni, pari grado più anziani che pure avevano lo stesso diritto, e ne erano e ne sarebbero ancora privati se il disegno di legge in esame non fosse approvato. Perchè allora, che si trattava di 153 ufficiali, non avete invocato l'articolo 81?

Per effetto del decreto legislativo 15 aprile 1947, n. 1072, legge 16 novembre 1950, n. 979, e della legge 4415 del 22 dicembre 1952 sono stati prorogati i termini di presentazione di proposte per l'avanzamento e la promozione per merito di guerra, e molti ufficiali hanno conseguito in blocco i vantaggi che in precedenza non avevano avuto, scavalcando pari grado più anziani che tali vantaggi non avevano e non hanno ancora ottenuto per uguale ricompensa concessa loro durante la guerra.

Per effetto della legge 1315 del 4 novembre 1951 che stabiliva vantaggi per gli ufficiali del disciolto Corpo di stato maggiore, 40 colonnelli scalcarono colonnelli più anziani già promossi da anni, per vantaggi conseguiti nel grado di tenente colonnello e non sul campo di battaglia, ma forse nei corridoi degli uffici del Ministero della difesa.

E vi ha di più: la dispensa 402 del « Giornale Militare » 1954 proroga di un anno a partire della sua entrata in vigore la facoltà di formulare proposte di avanzamento e promozione per merito di guerra. Quindi, fino al 1955, si possono ancora fare proposte per

avanzamento e promozione per merito di guerra; per cui quelli che avranno concessa la promozione o l'avanzamento per merito di guerra per fatto d'arme precedente al 23 dicembre 1944 avranno la decorrenza dalla data del fatto d'arme e non dalla data del decreto del Ministro. E nulla da obiettare su questo punto.

Vi è però il fatto che, se costoro avranno una promozione per fatti antecedenti al 23 dicembre 1944, con la decorrenza dalla data del fatto d'arme, e non dalla data del decreto ministeriale, ne consegue che ufficiali meno anziani scavalcheranno i pari grado più anziani che hanno avuto il torto di guadagnarsi la ricompensa in piena guerra e di continuare a combattere.

La nuova legge di avanzamento per gli ufficiali — e di questo l'onorevole Granzotto Basso non ha tenuto conto — che è stata da poco tempo approvata dalla Commissione di difesa del Senato in sede deliberante e che ora si trova all'esame della Commissione di difesa della Camera, prevede, d'accordo con il Ministro e con lo Stato maggiore, i vantaggi di carriera per tutti gli ufficiali che hanno frequentato la scuola di guerra dal 1948 in poi. Per cui, onorevoli colleghi, 300 ufficiali otterranno vantaggi di carriera.

Perchè, onorevole Granzotto Basso, non si è preoccupato in quella sede dell'articolo 81? Perchè costoro sono ufficiali di stato maggiore? Perchè vengono dalla scuola di guerra? Ebbene, io le dirò: tutto il rispetto per gli ufficiali di stato maggiore e per quelli che hanno frequentato la scuola di guerra, ma il maggior rispetto, la maggiore ammirazione deve andare a quegli ufficiali che non negli uffici, ma sui campi di battaglia hanno dato prova delle loro capacità e del loro valore.

Ma vi è di più, onorevoli colleghi: con un emendamento del senatore Messe, saranno concessi benefici di carriera anche a quegli ufficiali che hanno partecipato alla scuola di guerra negli anni 1941, 1942, 1943; e così altri 40 ufficiali avranno benefici di carriera. Soltanto coloro che hanno compiuto il loro dovere sul campo di battaglia dovrebbero essere esclusi.

Onorevoli colleghi, io ho finito. Permettete-mi, prima di concludere, di dire che, in base agli ultimi provvedimenti e propriamente alla circolare del 1954, si sono verificati questi casi:

il capitano Magnani, reduce dalla prigionia dalla Russia...

TARTUFOLI. Valoroso ufficiale!

PALERMO. ... e valoroso ufficiale, non lo metto in dubbio, onorevole Tartufoli, è stato promosso al grado di maggiore nel 1955 (è l'ultimo bollettino che lo porta) con anzianità dal 1942, per cui oggi il capitano Magnani, reduce dalla Russia, è già colonnello anziano. Onorevoli colleghi, vi è poi l'altro caso, se ben ricordo, del capitano d'artiglieria Ippolito che ha avuto l'anzianità dal 1943. Solo per coloro che hanno continuato malgrado la promozione e l'avanzamento, a combattere, non si dovrebbe applicare questo principio.

TARTUFOLI. Sapesse in 12 anni di prigionia che combattimenti hanno fatto!

PALERMO. Vorrò rispondere al senatore Tartufoli che egli non ha capito quello che ho detto. Io ho tutto il rispetto per i reduci dalla prigionia, però non posso consentire, nè accettare il principio che si faccia un trattamento diverso e più svantaggioso a coloro che non sono stati fatti prigionieri e che hanno continuato a combattere. La pubblica opinione è schierata con noi: tutta la stampa italiana dalla così detta stampa indipendente a quella di partito ha sposato la causa di questi ufficiali. Quando la pubblica opinione si manifesta con tanta unanimità di consensi, vuol dire, onorevole Bosco, che la causa è veramente giusta. Perciò io pur parlando dal banco della Commissione e pur funzionando da Presidente della Commissione, dichiaro che non sono d'accordo con la relazione di maggioranza. Invoco in nome della giustizia e dell'equità e soprattutto in nome del riconoscimento del valore, il voto favorevole dell'Assemblea. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Al fine di facilitare l'andamento della discussione, preannuncio che il Governo si rimetterà al voto del Senato per quanto attiene al disegno di legge in discussione.

TAVIANI, *Ministro della difesa*. In Commissione ho risposto già alle domande del senatore Palermo.

PALERMO. Io non c'ero.

PRESIDENTE. Spero che, con questa anticipazione, la discussione procederà più rapidamente.

È iscritto a parlare il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

BARBARO. Sarò brevissimo per abitudine costante.

Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, parlando fuggacemente della proposta di legge dell'onorevole Pagliuca, che è sottoposta oggi all'esame del Senato, e che ha subito e superato alterne vicende da un anno a questa parte, vi è da osservare in via preliminare, che anche le leggi, come i libelli e le liti, hanno la loro stella. Si potrà e si dovrà quindi trasformare il prudente e saggio motto, che è di Terenziano Mauro e non di Orazio, come si riteneva: «*Habent sua fata libelli, lites et... etiam leges!*».

Infatti, se i fati sono avversi, un disegno o proposta di legge segue una lunga, tortuosa, difficile via, mentre, se essi sono propizi, tutte le difficoltà, quasi per prodigio, svaniscono e si dileguano come nebbia al sole. Quando l'onorevole Pagliuca ha presentato il disegno di legge in esame, che è ispirato ad un profondo ed umano senso di giustizia peregrina, non poteva certamente prevedere — tanto era sereno l'ambiente e giusta la finalità della legge — che il vento sarebbe stato presto diverso e gli umori, sia pure tardivamente, si sarebbero orientati contro la sua legge. Egli non aveva probabilmente tenuto presente un insegnamento dell'antica esperienza, che dice: prevedi tutto e poi preparati ad affrontare l'imprevisto e l'imprevedibile! Ed infatti veramente imprevedibile era ed è l'improvvisa, quanto tardiva opposizione ad una legge, la quale in certo senso ne riproduce un'altra già approvata all'unanimità, e la quale in un ramo del Parlamento, come hanno detto gli onorevoli senatori, che mi hanno preceduto, ha trovato piena unanimità di consensi, e nell'altro ramo ha avuto un inizio piuttosto favorevole! La proposta di legge presentata dall'onorevole Pagliuca, deputato democristiano, mira semplicemente a sanare un'ingiustizia, che danneggia nella carriera e nel morale un certo

numero di valorosi ufficiali, che hanno combattuto con onore per la Patria in armi. Mentre prima del 1919, come è noto, si è seguito sempre per le promozioni per merito di guerra il concetto del fatto d'armi, che è certo ed è quindi un elemento obiettivo ed inconfutabile, successivamente, con il decreto del 2 febbraio 1939, si è cambiato questo costante, tradizionale, logico criterio, facendo decorrere i vantaggi non dalla data certa del fatto d'armi, ma da quella incerta e molto meno obiettiva e inconfutabile della firma del Ministro competente. Evidentemente c'è una profonda differenza tra l'evento certo legato ad un fatto fortuito e l'evento dovuto a una firma affidata all'arbitrio di una persona, sia essa pure la più autorevole come l'onorevole Ministro della difesa.

La legge del 9 maggio 1940 ribadì la medesima disposizione; la legge dell'8 giugno 1941 riportò il criterio del fatto d'armi, ma soltanto per i combattenti dell'Africa orientale italiana. Successivamente, la legge del 5 ottobre 1944 estese la decorrenza dalla data del fatto d'armi a tutti coloro che, dopo la data di pubblicazione di essa, e cioè a partire dal 23 dicembre 1944, avessero avuto la promozione per merito di guerra. Da ciò la sperequazione e l'ingiustizia evidente, cui tenta di porre fine e riparo la proposta di legge n. 483, che è ora in discussione presso questa alta Assemblea, e che è già stata, si badi bene, approvata alla unanimità dalla onorevole Commissione parlamentare di difesa della Camera, consentente il Governo per l'autorevole tramite dell'onorevole Sullo, Sottosegretario alla difesa, che propose financo di sua iniziativa, come è noto, l'articolo 2 riguardante la guardia di finanza.

Ora non vi è, chi non veda la profonda differenza, che corre tra i due criteri adottati per stabilire la promozione per merito di guerra: e cioè il fatto d'armi, e la firma del Ministro competente. Su tale punto mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori, poichè in questa parte io mi differenzio un po' da quello, che hanno detto gli altri onorevoli colleghi.

Il primo è determinato dal caso, il secondo è determinato dalla volontà umana. È di estremo interesse, onorevoli senatori, accennare, sia pure fuggacemente, come è mia abitudine

e mio impegno, al profondo significato di questa parola « caso » che tra l'altro si equivale nelle lettere al « caos », salvo l'inversione dell'ultima sillaba: caso, cioè destino, cioè fato, cioè provvidenza. Io vi risparmio le definizioni, che si sono date sul caso, ma alcune di esse sono veramente interessanti: « Il caso è un soprannome della Provvidenza » dice Chamfort; Anatole France dice: « Bisogna nella vita tener conto del caso; il caso è in definitiva Iddio »; poi c'è chi dice: « La parola caso è una bestemmia, nulla sotto il sole è caso »; Schiller dice: « Non esiste il caso ... »; Voltaire dice: « Ciò che chiamiamo caso non è, e non può essere, se non la causa ignota di un effetto conosciuto »; Castelnuovo dice: « Il caso è l'effetto risultante di un gran numero di piccole cause indipendenti e variabili secondo leggi ignote o mal note »; ma la più bella definizione è quella di E. Pailleron, che dice: « Ma il caso è Iddio in incognito ». Stando così le cose, è evidente che, come per le ferite, come per le mutilazioni, come per le ricompense al valor militare (e qui molti hanno l'onore di aver riportato mutilazioni ed anche guadagnato ricompense), così per le promozioni per merito di guerra non si possa e non si debba fare a meno della data dell'evento fortuito, e quindi involontario, scartando in pieno ogni altro criterio non fortuito, che, essendo volontario, e proprio perchè volontario, si presta a tutti gli arbitri e può determinare le più gravi e cocenti ingiustizie a danno di alcuni e a vantaggio di altri.

Questo, onorevoli senatori, è il *punctum saliens* di questo grave quesito, che il presente disegno di legge affronta e risolve, se, come mi auguro sinceramente, sarà approvato da questa Assemblea. Nè si dica — come fa l'onorevole senatore Granzotto Basso in un primo tempo piuttosto favorevole, come dimostra e conferma la sua stessa relazione, ed oggi piuttosto ostile a questa legge nella sua lunga, polemica e piuttosto acre relazione — che questa legge per un « discutibile, aleatorio vantaggio di una modesta minoranza crei scontento e recriminazioni presso altri ambienti di non meno valorosi ufficiali », giacchè è canone fondamentale, onorevole relatore, come lei ci può confermare, del diritto, dare a ciascuno il suo: *suum cuique tribuere*. Nè si dica,

che le ragioni di diritto e quelle di giustizia possono non collimare, giacchè, se esse non coincidono, si cade nell'arbitrio, che è pernicioso ed è addirittura la negazione del diritto e quindi della giustizia. Nè si dica, che questa questione è grave, a causa della retroattività di tale legge, giacchè, onorevole relatore, al principio della non retroattività si sono fatti strappi spaventosi, di fronte ai quali questo rappresenta un insignificante fatto, ed è di scarsissima rilevanza. È financo superfluo e doloroso ravvivarne il ricordo. Basti accennare alle leggi eccezionali, che riguardano noi e soltanto noi, e che furono fatte nei nostri confronti e precisamente e soltanto contro di noi; e tutte con valore retroattivo!...

Nè si parli della certezza del diritto, giacchè questo concetto è valido tanto per gli uni quanto per gli altri. Nè si accenni ad un salto nel buio e alla impossibilità di riferire i calcoli, giacchè è veramente strano, che non si siano studiati e calcolati da parte dell'onorevole Ministro e da parte dell'onorevole relatore tutti gli effetti e tutte le conseguenze di una legge così semplice, così chiara come è questa. Nè si parli di ripercussione, sbiadita nel tempo, e di situazioni personali e generali fissate e consolidate. Nè si ricordi la legge dell'11 dicembre 1952, n. 2988, giacchè questo è un argomento nettamente contrario alla difficile tesi da lei, onorevole relatore, sostenuta. Tale legge infatti non è un errore da non ripetere, ma è un precedente, che non può non determinare un conseguente, e cioè l'approvazione dell'attuale disegno di legge. Nè vale accennare, sia pure volutamente per ultimo, agli oneri finanziari e all'articolo 81 della Costituzione, che impone la copertura, sia perchè l'articolo 3 della legge non comporta arretrati, sia perchè in ogni caso trattasi nel complesso di modeste cifre, cui si può far fronte con le risorse del bilancio ordinario.

E poi, onorevole relatore, quanti sono gli ufficiali interessati? Sono pochi o sono molti? Se è una modesta minoranza, come ella afferma, l'onere della legge evidentemente è minimo e allora non bisogna combatterla, ma approvarla; se è poi rilevante il numero, allora è un atto di giustizia, che si estende a molti valorosi ufficiali, e a maggior ragione non si può combatterla, ma bisogna approvarla per

sanare una grande ingiustizia esistente nelle promozioni per meriti di guerra di valorosi nostri ufficiali. E del resto l'onorevole relatore che, ripeto, era d'accordo in un primo momento è, tuttora anche perplesso, tanto più che si esprime con queste precise parole che mi piace rileggere: « Tale disegno di legge esaminato alla stregua di un ideale, rigoroso principio di giustizia, indipendentemente da ogni altra considerazione di ordine giuridico e pratico, può provocare *ictu oculi* una suggestiva adesione, anche per l'approvazione che è stata data dall'altro ramo del Parlamento ». Ma allora l'onorevole relatore è favorevole alla nostra tesi e noi avremmo potuto risparmiarci a voi e a noi questa discussione.

Ma soprattutto non dica l'onorevole relatore, che si voglia con questa legge applicare il noto principio *fiat justitia, pereat mundus!* E infatti da un lato è assolutamente sproporzionato questo apocalittico motto, specialmente perchè riferito ad una legge di tanto modeste, umane e legittime proporzioni, che si dovrebbe rapidamente approvare senza ulteriori discussioni, e dall'altro lato la giustizia, la vera giustizia, che ha soprattutto le fondamenta e le radici nel divino, se è vera giustizia, come deve essere, e io non ho troppa fiducia in quella degli uomini — forse perchè ne ho moltissima in quella di Dio —, la vera giustizia in nessun caso minaccia il mondo, ma sempre lo difende dall'abisso in cui, oggi più che mai, corre serio pericolo di precipitare!... (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Messe. Ne ha facoltà.

MESSE. Dopo l'approfondito esame che della legge Pagliuca è stato fatto in quest'Aula dagli oratori che mi hanno preceduto, e dopo le dichiarazioni del Ministro di rimettersi al Senato, io non avrei da aggiungere altro, dal momento che dichiaro di condividere pienamente tutto quello che è stato detto qui, fatta eccezione per alcune considerazioni.

In verità questa legge non è contrastata dagli « alti papaveri », secondo l'espressione del senatore Palermo. Qui ci sono soltanto degli ufficiali, quasi tutti di grado non elevato, che temono di essere scavalcati e che, per-

tanto, cercano di difendere la posizione raggiunta. Ma tutto questo mi sembra che sia più che umano.

E se è vero che fra questi ufficiali ve ne sono parecchi di Stato maggiore, sento in coscienza di poter affermare che fra costoro ve ne sono non pochi che hanno compiuto sempre degnamente il loro dovere in guerra, e tutte le volte che sono stati chiamati a comandare reparti sul campo di battaglia, si sono dimostrati capaci e valorosi comandanti.

Come è stato dimostrato da altri oratori, questa legge riguarda una cinquantina circa di ufficiali. Questo numero, così modesto, non provocherà nessuno sconvolgimento nei quadri. È per questo che, a titolo personale, dichiaro che darò voto favorevole.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore De Luca Angelo. Ne ha facoltà.

**DE LUCA ANGELO.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, per aderire al gentile invito del Presidente cercherò di essere breve, tralasciando la citazione di cifre, di leggi e di dati; ma ritengo doveroso prendere la parola per esprimere, sia pur brevemente, il mio pensiero e manifestare quale è il mio profondo convincimento nei riguardi della legge in esame, quali sono le ragioni essenziali che hanno indirizzato il mio animo verso un orientamento che dirò subito di consenso. Sono persuaso che il disegno di legge ora in discussione sia uno dei tanti provvedimenti che mirano a superare quell'insieme di situazioni di carattere non normale originate e sviluppate dai fatti bellici che hanno funestato l'Europa e il mondo dal 1939 in poi.

Questi provvedimenti tendono a ristabilire un certo ordine perequativo, a ripristinare equità di trattamento, ad eliminare situazioni di ingiustizia. Io penso che il manifestarsi delle esigenze e il concretarsi dei provvedimenti costituiscano non già un fenomeno che si proietta all'infinito, ma quasi un susseguirsi di oscillazioni smorzate, verso una posizione di equilibrio, un'aggiunta di altri termini ad una serie di elementi, termini sempre più piccoli quantitativamente, termini sempre più limitati nel numero.

Quindi nessuna preoccupazione dobbiamo avere nei riguardi di futuri, eventuali provvedimenti che si profilassero in derivazione del presente o in semplice connessione di coerenza con esso.

Il disastro conseguente alla guerra è stato di sì vasta portata che anche il periodo pur intenso di un quindicennio è piccolo tempo per le necessarie riparazioni, per il ristabilimento di un ordinato, non statico, ma progrediente evolversi di civili ordinamenti. Vi è stato un sovvertimento di base: ora è l'epoca del processo di riassetto. Nella fattispecie si tratta essenzialmente di rendere valida e universale nel tempo e nello spazio una norma a carattere fondamentale ossia che « le promozioni e gli avanzamenti per fatto d'arme hanno decorrenza dalla data del fatto d'arme stesso ».

Questa norma contiene il riconoscimento dell'elemento costitutivo, dell'elemento determinante la promozione o l'avanzamento ed è logico che da esso bisogna partire. D'altra parte le varie norme modificatrici di essa, a cominciare da quelle del 16 giugno 1939 rappresentano l'eccezionalità e non la normalità ed è quindi alla normalità che occorre riferirsi e la normalità bisogna attuare in tutta la sua ampiezza.

La legge Pagliuca elimina una zona d'ombra e la riporta nella stessa scia di luce di tutte le altre. Questa è la sua essenza. Non creazione di privilegi più o meno retrodatati, ma riconoscimento di diritti originari a tutti a parità di condizioni. Non togliere a chi ha avuto, ma dare a quelli che non hanno avuto, nella stessa misura possibile, con lo stesso criterio, con eguale dilatazione nel tempo.

Il relatore ammette che si tratta di rendere giustizia ad un certo numero di ufficiali. Aggiunge tuttavia che vi sono considerazioni di ordine giuridico e pratico che inducono a non poter compiere questo atto di giustizia. Dice cioè che è improponibile nella ragione pratica ciò che si deve ammettere nella ragione pura.

Si obiettano ancora due elementi fondamentali: 1) la retroattività che significherebbe scalfire il principio generale secondo cui la legge statuisce per l'avvenire; 2) quelli che sarebbero i diritti quesiti di altri ufficiali che oggi si trovano in determinate posizioni di

carriera. Quanto alla invocata retroattività io osservo che vi sono state anche nel passato recenti leggi a carattere retroattivo e questo dico non per avvalorare la tesi di imitazione di determinati esempi, ma per osservare che esse derivano dalla constatazione di realtà innegabile. E poi ancora osservo che se c'è un carattere retroattivo nella legge in esame, ciò è dovuto a carenza nel giusto necessario provvedimento. Quanto ai diritti quesiti, le leggi precedenti non creavano cristallizzate posizioni di carriera, ma offrivano determinati titoli che operavano in senso relativo, nell'assegnare determinate posizioni nelle anzianità per le promozioni e gli avanzamenti. Non si escludevano concessioni di eguali titoli ad altri. Io ritengo quindi che la maggiore giustizia si abbia nell'eliminare una zona di anormalità; si abbia non bloccando una situazione o cristallizzando determinate posizioni, ma nel portarvi quelle modifiche integratrici che sono dettate da una uniformità di trattamento. Non si può invocare il principio di un diritto prescrizione quando si è in una fase ancora fluida, quando, ad esempio, vi sono stati tanti che hanno avuto la materiale impossibilità di far valere tempestivamente i propri diritti, quali i prigionieri.

Se io dovessi convincermi che l'attuazione del disegno di legge porti nocimento alla integrità, all'equilibrio delle Forze armate, non esiterei a trarne le conseguenze. Tuttavia sono persuaso che se inconvenienti vi potranno essere, essi saranno localizzati e di natura marginale e non intaccheranno certamente la compagine unitaria e funzionale dell'Esercito.

Sono convinto anzi che quando si diffonderà il senso o la sensazione che di fronte a situazioni anomale comunque originate vi è la cura del Governo e del Parlamento tesa a rimuoverle, questo senso opererà beneficamente a rincuorare gli animi e infondere nuovo slancio verso l'apporto delle proprie qualità e delle proprie energie.

Non siamo per fortuna in periodo di guerra per cui l'Esercito è in marcia e non può quindi pensarsi alla perfezione. Nè deve dissuaderci il pensiero o la prospettiva di un lavoro pesante e forse lungo di esame di singole situazioni. I nostri bravi funzionari sapranno assolverli. Noi avremo sempre presente che sia-

mo nell'epoca, nell'era direi, delle grandi riparazioni, anche se l'opera della riparazione è meno lusinghiera e gradevole di un'opera di creazione *ex novo*.

Io credo nella generosità e nella magnanimità degli ufficiali italiani. Se alcuni di essi per naturale, umano sentimento saranno portati a non gradire la legge e le sue conseguenze (e vi potrà essere un momento in cui si vedono dei visi corrucciati), essi tuttavia avranno certamente la capacità di elevare il loro animo alla considerazione della necessità che sia attuata la giustizia e sapranno cavallerescamente accettare rettifiche alle proprie posizioni relative nello sviluppo della carriera, nella visione di più vaste possibilità e di più nobili inquadramenti. Le nostre Forze armate sono a difendere nel campo interno e in quello internazionale, quel senso nuovo di giustizia che dovremo attuare ad ogni costo in tutti i settori. Esse debbono avere in sé i lineamenti di questo nuovo ordine e vedere quindi trasfusi nei propri ordinamenti, direi nel proprio divenire, questo nuovo afflato di fraterna fusione di tutte le migliori energie. Nel riconoscimento del merito delle generose azioni compiute noi amiamo vedere un elemento di impulso e di stimolo verso rinnovati atti di valore. Per queste considerazioni do il mio voto favorevole al disegno di legge. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caldera. Ne ha facoltà.

CALDERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ultimo tra i rappresentanti dei vari settori, prendo brevemente la parola per illustrare il voto favorevole del Gruppo al quale appartengo. Mi è di conforto il sentire che da tutti i settori di questa Assemblea non si è levata una sola parola contraria al progetto di legge. Da tutti i settori, dico, come è stata concorde anche la Commissione di difesa della Camera, la quale all'unanimità ha approvato il disegno di legge dell'onorevole Pagliuca. Anzi è bene ricordare che proprio l'onorevole Sullo, Sottosegretario alla difesa, di sua iniziativa, propose l'articolo 2 della legge stessa riflettente la guardia di finanza. Ma al di sopra di queste considerazioni, due elementi stanno a confortare la nostra tesi ed è pro-

prio una frase contenuta nella relazione, che non è favorevole, dell'onorevole Granzotto Basso: « Tale disegno di legge, esaminato alla stregua di un ideale, rigoroso principio di giustizia, indipendentemente da ogni altra considerazione di ordine giuridico e pratico, può provocare *ictu oculi* una suggestiva adesione anche per l'approvazione che è stata data dall'altro ramo del Parlamento », in cui ognuno può ravvisare l'incongruenza e la contraddittorietà di questa frase, quando parla di rigoroso principio di giustizia, per poi dire che indipendentemente da altre considerazioni di ordine giuridico può provocare una suggestiva adesione anche per l'approvazione che è stata data dall'altro ramo del Parlamento.

Questi due elementi presidiano in modo valido e sereno il voto che stiamo per dare. D'altronde, onorevoli colleghi, come si può argomentare che un gruppo di ufficiali possa beneficiare di una legge ed un altro gruppo di ufficiali non ne debba beneficiare, quando la loro situazione trae origine da un medesimo fatto? Non diversamente se consideriamo il problema eminentemente giuridico anche sul terreno giudiziario. Se pensiamo che il decreto del Ministro che accorda la promozione o l'avanzamento ad un ufficiale per merito di guerra non è che l'elemento dichiarativo della sussistenza di un diritto già costituito, noi abbiamo la certezza obbiettiva che la disposizione che vogliamo abrogare, è veramente tale da dovere essere ritenuta iniqua. Nessuna differenza vi ha se travasiamo sul terreno giudiziario un problema eminentemente giuridico. Supponiamo che taluno impugni un testamento, una disposizione di ultime volontà, per una delle ragioni previste dal Codice civile. La causa continua fino alla pubblicazione della sentenza; se la sentenza annulla il testamento, questa non opera *ex nunc* ma *ex tunc* e cioè dal momento della apertura della successione, perchè in sostanza non vi è che una dichiarazione di un diritto che trova la sua giustificazione in una situazione preconstituita, nata da un fatto che il diritto ha avuto come origine. Ora, se noi effettivamente consideriamo quale è la situazione attuale, non dobbiamo che essere favorevoli all'ordinamento quale è stato proposto dall'onorevole Pagliuca, con un disegno di legge che non porta dei benefici,

ma che non fa che ristabilire la giustizia a favore di taluno a cui giustizia è stata negata.

Avete sentito rammentare, onorevoli colleghi, qualche episodio; io non conosco alcun ufficiale, che si trovi in queste condizioni; supponiamo taluno fatto prigioniero, al pari di un collega, che fortunatamente è sfuggito alla cattura, e che è stato restituito dalla prigionia nel 1946. Ora, perchè questo individuo, per il medesimo fatto d'armi, deve essere considerato in condizioni diverse da colui che non ha subito la jattura e il grave dolore della prigionia? Se noi dobbiamo considerare la questione su un piano di giustizia dobbiamo mettere tutti questi benemeriti ufficiali su un medesimo piano di considerazione.

D'altronde il senatore Taddei vi ha spiegato molto bene quale è il numero degli ufficiali interessati, su 12.500 ufficiali che costituiscono l'organico dell'Esercito; si tratta di circa 80 o forse di 50 ufficiali che verrebbero inseriti nella graduatoria e questo non è un gran male, ma anzi male sarebbe lasciare questi ufficiali nelle condizioni di disagio attuali. D'altra parte quegli altri, valendosi sia pure di una disposizione di legge, hanno avuto veramente dei benefici che sono stati confiscati, direi, agli altri colleghi. È come se io trovassi un oggetto abbandonato da taluno e me ne appropriassi e poi continuassi a ritenermene proprietario anche dopo che fossi venuto a conoscenza del legittimo proprietario. Ora, se questa è veramente la *ratio legis*, noi abbiamo il dovere di ristabilire i termini dell'equilibrio e della giustizia accogliendo in pieno il progetto di legge Pagliuca.

D'altronde se il Ministro si rimette all'Assemblea e se l'Assemblea che costituisce il Potere legislativo non dovesse effettivamente seguire il proprio impulso, ma si adeguasse a quello che è il parere del Potere esecutivo, si verrebbe a sovvertire l'attribuzione della risoluzione dei compiti da parte dei vari poteri dello Stato. L'Esecutivo deve semplicemente ottemperare a quella che è la decisione del Potere legislativo e perciò se tutta l'Assemblea è favorevole all'accoglimento di questo disegno di legge che, ripeto, ha avuto la concorde, unanime approvazione della Commissione della Camera, sarebbe veramente iniquo se poi noi dovessimo accogliere, eventualmente, un

emendamento proposto dal senatore Cornaglia Medici il quale non ha che uno scopo, quello di favorire la posizione di coloro che hanno beneficiato di un diritto che non avevano assolutamente ragione di vedersi aggiudicato. Pertanto il mio Gruppo voterà a favore del progetto di legge Pagliuca, convinto di fare non tanto un'opera di giustizia, ma di ridare giustizia ed equità ad una disposizione che giustizia ed equità assolutamente non riconosce. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GRANZOTTO BASSO, *relatore*. Onorevoli colleghi, potrei richiamarmi semplicemente alla mia relazione, ma ritengo che di fronte agli interventi di eminenti oratori sia opportuno che io ribadisca alcuni concetti.

È sempre difficile, per non dire impossibile, attuare la giustizia in senso assoluto; pur mirando a ciò, non si può arrestare l'opera del legislatore di fronte a determinate situazioni: onde la ragione di diritto talvolta incide sulla stessa giustizia. Se così non fosse, problemi importanti, come ad esempio quello delle locazioni, rimarrebbero insoluti. Che ve ne pare, onorevoli colleghi, del fatto che, ad esempio, in uno stesso stabile esistano proprietari, che ricavano un reddito modesto ed inadeguato all'appartamento dalla locazione soggetta a regime vincolistico, mentre altri ricavano un reddito adeguato, anzi eccessivo, perchè sottratta la locazione a quel regime? Tuttavia, la legge sul regime vincolistico, è una necessità, pur con tutti i suoi inconvenienti.

Lo stesso è a dirsi della legge del 1944.

Ora è anacronistico che dopo 10-15 anni si tenti di correggerla, se pure quella legge presenti delle pecche; ciò, che del resto è fuori dall'argomento, è tuttavia da dimostrarsi. Ora è stato accertato che, con la proposta di legge, l'equilibrio e il principio di giustizia, che si vorrebbe ristabilire, sarebbe un determinante di squilibrio per lo sconvolgimento, che provocherebbe nella consolidata situazione attuale.

La discussione svolta e l'interessamento spiegato dagli oratori, che vi hanno preso parte,

mi convince ancora di più dell'importanza del provvedimento in esame, non tanto in sé, quanto per i riflessi di ordine giuridico e morale che determina.

Rispondo per sintesi, riportandomi a quanto ho avuto occasione di dire nella relazione: sui concetti specialmente di carattere giuridico, sento di dover insistere.

Anzitutto qui non si tratta di fare il processo alla legge del 1944 che ha modificato il criterio di decorrenza di anzianità; nè di accertare quale sia più conveniente tra i due, se quello della data del fatto d'arme o quello della data del giudizio del Ministro. Ogni dissertazione al riguardo non può o non deve interessare. Occorrerebbe riportarsi, ricostituendola, alla situazione del tempo, agli organici, allo stato dei ruoli, al numero delle proposte allora esistenti e ad altri elementi che avranno giustificato allora l'emanazione di quella legge. Noi non possiamo oggi farci giudici delle condizioni di allora, per criticarle e dichiarare senz'altro che con quella legge siano stati violati l'equilibrio e i principi di giustizia. Intanto dichiaro che di proposito mi sono astenuto, circa i casi individuali, dalla individuazione, che si è voluta fare accennando alla personalità di questo o di quell'ufficiale, che verrebbe ad avvantaggiarsi o ad essere danneggiato dalla proposta di legge in esame: e ciò perchè la legge non deve rispondere all'interesse di determinati individui, come è ovvio, ma rispondere ad una esigenza espressa dalla coscienza giuridica e sociale del Paese, di cui il Parlamento interpreta i bisogni, gli sviluppi, le finalità e al quale il Parlamento deve assicurare la certezza del diritto espressa nelle leggi che emana.

E torno al punto essenziale per me sopra ogni altro; ed affermo che non deve essere ammesso di rendere retroattiva la legge col provvedimento in esame, sommuovere la certezza della legge modificando numerose posizioni di stato, quando poi l'effetto a ritroso della disposizione altera profondamente la sostanza dei giudizi, che furono espressi sulle proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra in rapporto alla situazione giuridica e di fatto del tempo, uguagliandole in un criterio di automatismo nei benefici che contrasta con la speciale materia inerente alla

valutazione individuale, caso per caso, degli atti di eroismo e di merito eccezionale. Si osserva però che esistono precedenti legislativi per i quali i concetti, che ho espresso e che sono basilari, non sarebbero stati osservati. Ora io dico senz'altro che l'esistenza del precedente non inibisce di porre un punto fermo perchè siano senz'altro ristabiliti quei concetti. Non è ammissibile che il precedente possa giustificare la emanazione di una legge, di cui, *a priori*, si rilevano le gravi conseguenze negative, già messe in risalto nella relazione.

Per gli accertamenti fatti dirò che oltre alla legge del 1944, già esaminata, e a quella del 1952 sulla equiparazione degli avanzamenti per merito eccezionale alle promozioni per merito di guerra, pur accennate nella relazione, sono stati emanati anche: il decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, che riguardava la proroga dei termini per la concessione delle promozioni, avanzamenti, trasferimenti per merito di guerra; e poi altri due provvedimenti (legge 16 novembre 1950, numero 979, e legge 22 dicembre 1952, n. 4415), di riapertura di termini per il corso delle proposte, di cui al decreto precedente, giustificate dall'intento di porre rimedio al fatto che le proposte, presentate entro la data del decreto, non si erano potute tempestivamente perfezionare per necessità procedurali; siamo, si può dire, di fronte ad un caso di forza maggiore, come alla stessa causa di forza maggiore si può attribuire il mancato esame di quegli ufficiali, che avevano acquisito i titoli al fine del passaggio nel Corpo e in servizio di Stato maggiore, anteriormente all'8 settembre 1943, onde, con la legge 4 novembre 1951, n. 1315, venne consentito quell'esame che i noti avvenimenti di quell'infausto periodo avevano impedito. Con ciò non intendo entrare nel merito dei provvedimenti stessi, che avranno ubbidito ad una *ratio legis* in relazione a determinate circostanze. In ogni modo si può senz'altro escludere una identità di oggetto, di portata e di conseguenze; ed anche quando una analogia voglia trovarsi, questa mai giustificerebbe la persistenza di quelle gravi conseguenze che, sotto l'intento dell'equità e della giustizia, vengono prodotte da disposizioni a carattere retroattivo.

Non è da sottovalutare poi la questione dei diritti quesiti. La legge li costituisce e il Parlamento ha il dovere di rispettarli. Tuttavia il Parlamento nella sua funzione legislativa può anche ignorarli; ma questo non sarebbe un criterio di sana legislazione e mortificherebbe il prestigio del Parlamento stesso.

C'è infine il fatto che manca nel disegno di legge la indicazione dei mezzi finanziari di copertura della spesa, in ossequio all'articolo 81 della Costituzione. È una questione questa che, a rigore, sarebbe di carattere pregiudiziale. Vero è che, è detto nella proposta di legge, come i provvedimenti conseguenti e l'applicazione di essi non debbano comportare corresponsione di assegni arretrati; ma una notevole spesa dovrebbe affrontarsi ugualmente in conseguenza della revisione della posizione di molti ufficiali, che la proposta stessa provocherebbe. E qui la mia opinione è suffragata dal parere negativo della Commissione finanze e tesoro, che costituisce un elemento decisivo per negare l'approvazione.

Non mi sembra che si possa sfuggire alla esigenza costituzionale, facendo rientrare la spesa in uno dei capitoli del bilancio, essendo evidente che ciò snaturerebbe la funzione di essi, che non può certamente essere spinta a consentire elusioni od accorgimenti alla perentoria obbligatorietà, sancita dalla norma costituzionale sopra citata.

Questi sono i concetti che, in piena coscienza, mi hanno convinto ad esporre nella relazione il parere per il rigetto del disegno di legge. Ripeto che mi sono ispirato a principi ormai universalmente accolti di diritto e non già a situazioni particolari e soprattutto mi sono preoccupato più della ripercussione negativa che deriva dal togliere prestigio alla legge, che non del danno derivato ad una certa aliquota di ufficiali interessati, poichè il danno, in caso di accoglimento del provvedimento, si trasferirebbe su un'altra aliquota non certo trascurabile e soprattutto perchè ci troviamo di fronte ad una situazione che, comunque risolta, lascia scontenti ora gli uni ora gli altri. Ma almeno, accontentiamo il prestigio della legge nel divieto assoluto della sua retroattività oggi e per l'avvenire.

In ogni modo ad una soluzione favorevole, o contraria, si arriva a seconda che si faccia

prevalere per il proprio convincimento il principio di giustizia assoluta, o quello della giustizia temperata dalle esigenze della legge e della realtà. Nell'uno e nell'altro caso è una decisione di mente e di coscienza ugualmente apprezzabile, che conviene lasciare, onorevoli colleghi, alla vostra libera determinazione. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa.

TAVIANI, *Ministro della difesa*. Io debbo innanzitutto compiacermi per l'unanime e ampio riconoscimento che è stato reso al valore degli ufficiali italiani nella seconda guerra mondiale, riconoscimento che è venuto anche da settori che in altre occasioni avevano assunto delle posizioni differenti. È chiaro che a questo riconoscimento si associa il Ministro il quale, del resto, non ha mai mancato in alcuna sede di esprimerlo con assoluta e schietta convinzione. Le parole dette a proposito degli ufficiali decorati o promossi sul campo per merito di guerra, mi trovano quindi pienamente consenziente.

Però questo non c'entra con la legge. Lo dico subito, perchè anche sotto questo aspetto va sdrammatizzandosi l'atmosfera in cui qualche oratore ha pensato che dovesse svolgersi il dibattito, come non c'entra, e mi pare che questo sia dimostrato da pareri differenti o conformi dati dai settori più disparati, l'elemento politico e non c'entrano neppure, onorevole Palermo — glielo posso garantire, perchè ho esaminato tutti i casi uno per uno — i papaveri, grossi o piccoli. Se ci fossero entrati, creda che sarebbe stato proprio il Ministro a cercare di evitare qualsiasi impostazione di questo genere. La risposta a lei l'ho già data in sede di Commissione in occasione dell'inizio della discussione dello stato di avanzamento degli ufficiali, ed allora c'era stata già la richiesta di remissione in Aula della legge. Dissi già allora e ripeto oggi che non c'è stato un parere differente tra un Sottosegretario ed un altro, ci sono state delle successive approssimazioni alla verità o all'impostazione di fatto da parte del Ministro il quale, evidentemente, non ha potuto non tenerne conto. Ci siamo trovati dinanzi ad una legge di iniziativa parlamentare,

la quale con una rapidità veramente insolita — non se ne dolga il Parlamento del quale del resto anche io faccio parte — è arrivata alla prima Commissione. Può darsi che forse avremmo fatto meglio, come Governo — lo dico per me evidentemente, perchè il Sottosegretario è stato autorizzato da me — a chiedere un piccolo rinvio, come se ne fanno tanti. Invece abbiamo dato il parere di merito senza avere ancora tutti i dati circa gli spostamenti. Quando poi li abbiamo avuti, abbiamo sentito il dovere di portarli a conoscenza sia della Commissione che dell'Aula, perchè il Senato giudichi liberamente e senza nessun impegno. Qui infatti non c'è nè problema politico nè questione di vantaggio di determinata personalità che possano avere rilievo in qualsiasi modo o politico o militare. Però è bene che il Senato sappia, a differenza di quanto è avvenuto per la Camera, come stanno le cose.

Due sono principalmente le questioni. L'una è quella di giustizia, *pereat mundus*, l'altra la questione della situazione che si determinerebbe nella carriera.

La questione di giustizia non è così semplice come è stata presentata dall'onorevole Taddei e da altri. Direi che anzi, come prima approssimazione, dovremmo dichiarare che qualsiasi retroattività è di per se stessa ingiusta. È bene che il Senato sappia che quando una Commissione delibera se dare la promozione per meriti di guerra tiene conto degli effetti che tale promozione ha. Può darsi che nel caso di sottufficiali od ufficiali subalterni, per cui le conseguenze sono molto complesse, non se ne tenga conto fino ai minimi particolari. Ma non così quando si tratta di ufficiali superiori. È accaduto perciò che a volte sia stata data la ricompensa al valore invece che la promozione per meriti di guerra. Si dirà che non è giusto che avvenga così. Sta di fatto che il collegio giudicante che dà la promozione sa quale è l'effetto della promozione stessa. Che cosa sapevano le Commissioni quando hanno dato la promozione per meriti di guerra? Sapevano che la promozione stessa valeva a partire dalla firma del Ministro. In questo senso quindi si dovrebbe concludere che il disegno di legge è ingiusto.

C'è stata però una legge del 1952 la quale per le promozioni non ha avuto vigore, avendo

già vigore la legge del 1944. Ma per l'avanzamento essa ha esteso un principio che era in precedenza soltanto per le promozioni. Da un punto di vista giuridico ha quindi aperto il varco: gli avanzamenti, cioè, che erano stati concessi tra il 1944 e il 1952, tenuto conto che valessero dalla firma del Ministro, con la legge del 1952 hanno avuto valore dal momento del fatto d'armi. Da questo varco è entrato Pagliuca con la sua proposta di legge; si è introdotto con la sua legge. Però qui si presenta un problema — io sono molto modesto come giurista e non mi sentirei di trattarlo — sorge cioè il problema se una ingiustizia ne sana un'altra o se ne aggrava un'altra. Io ho voluto fare presente questo per dimostrare come la questione di giustizia non è così semplice come può apparire.

Il Ministro — qui evidentemente non è questione concernente il Consiglio dei ministri — di fronte a questo problema di giustizia, tenendo conto proprio di questo fatto, che cioè il varco era già stato aperto, ha delegato un Sottosegretario alla Camera a non contrastare la legge Pagliuca, salvo quella variante per la Guardia di finanza; ed ecco perchè la legge Pagliuca è stata accettata. Abbiamo poi — e su questo punto si dirà che è colpa nostra, avremmo dovuto averlo subito; e va bene, se c'è un errore in questo lo riconosco come errore mio — abbiamo avuto poi l'esame dettagliato di tutte le conseguenze che il disegno di legge avrebbe determinato; conseguenze che sono maggiori di quelle che qui sono state accennate.

Non parliamo di un ciclone; nessuno ha parlato di ciclone e credo che l'onorevole Palermo abbia voluto esasperare la situazione ...

PALERMO. No, no!

TAVIANI, *Ministro della difesa*. Sono 52 ufficiali generali e 134 ufficiali superiori e inferiori la cui posizione viene revisionata attraverso questo disegno di legge. Ecco la situazione, che il Sottosegretario Bosco, delegato dal Ministro, ha fatto presente alla Commissione. Può darsi che dal punto di vista giuridico ambedue le tesi si possano sostenere; c'è però un problema di fatto che va tenuto presente, come vi ha spiegato il sottosegretario

Bosco: e cioè, se si continua su questa via, renderemo sempre meno stabile la carriera degli ufficiali; cosa che si deve evidentemente cercare al massimo di evitare.

E non è neppure vero che da questa legge i promossi per merito di guerra traggano tutti un vantaggio. Io farò qui due casi personali; del resto, non c'è niente di male in ciò perchè il Senato deve sapere bene come me come stanno le cose. Il colonnello di fanteria in servizio permanente Grimaldi Bernardino di Crotona, entrando in vigore il provvedimento, sarà promosso generale anzichè il colonnello Puddu, il quale ne sarà danneggiato; in questo caso però è avvantaggiato colui che è stato promosso per merito di guerra. Vi è invece un altro caso — come vedete non si tratta di un alto papavero, ma di un capitano di artiglieria, ora tenente colonnello — Andrea Papa, il quale invece verrebbe danneggiato dal provvedimento per questa ragione che evidentemente la promozione per merito di guerra concessagli al momento della firma del Ministro lo trovava in una situazione di carriera molto lontana dalla promozione normale, mentre la promozione per merito di guerra concessa al momento del fatto d'arme lo viene a trovare oggi in posizione di carriera molto vicina allo scatto normale.

Quindi, non è neppure da dire che siano tutti favoriti coloro che hanno conseguito la promozione per merito di guerra: sono più i favoriti che i danneggiati, ma ci sono anche i danneggiati. Ci sono poi naturalmente gli altri danneggiati che hanno riportato le conseguenze dirette del provvedimento.

Questa è la situazione che il Senato conosce. Io, lo ho già detto prima, mi rimetto al Senato, perchè sarebbe veramente ridicolo che si dovesse drammatizzare una questione che di politico non ha niente e, direi, non ha neppure niente della questione militare.

C'è però un problema, che è quello della stabilità della carriera. Ora, a proposito di questo problema, io evidentemente non mi impegno su tale questione perchè, come ho detto, mi rimetto al Senato. Mi impegno però d'ora innanzi, e desidero che il Senato lo sappia, per quanto riguarda i limiti di età. Lo ho già detto quando parlai nel primo bilancio: si parlava allora della questione dei limiti di età e

c'era chi parlava di prolungamenti e c'era anche chi parlava di modifiche o di violazione, in qualche caso, dei limiti di età. Io mi impegna a tenere fermo in qualunque caso i limiti di età, perchè tutti coloro che entrano in carriera sanno che il limite di età è fissato, e non è giusto che ogni volta esso possa venir cambiato. Spero che il Senato mi dia atto che ho tenuto fede a questo impegno nella maniera più assoluta senza fare alcuna eccezione. La stessa cosa il Governo ha intenzione di fare d'ora innanzi anche per quanto riguarda le varie leggi di iniziativa parlamentare a proposito dell'organico e della carriera degli ufficiali e dei sottufficiali. È stata approvata dal Senato ed attualmente è in discussione alla Camera la legge sull'avanzamento. Direi che essa costituisce un quadro organico e d'ora innanzi il Ministro e il Governo si opporranno ad ogni proposta che fuori di ogni organica visione della carriera la modifichi. Si può discutere di giustizia o di ingiustizia perchè è difficile definire con assoluta certezza questo problema. Però è certo che il maggior danno che si possa fare è di mantenere instabili la carriera e i quadri delle nostre Forze armate. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario* :

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e della legge 11 dicembre 1952, n. 2988, hanno effetto dal 1° febbraio 1939.

In tal senso devono intendersi modificate le disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, e quelle di eventuali altre leggi comunque in contrasto con la disposizione di cui alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 654, ratificato con

la legge 28 dicembre 1952, n. 4417, hanno effetto dal 1° febbraio 1939.

Con effetto dalla stessa data, gli ufficiali della Guardia di finanza, cui sia stato conferito l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali, ai sensi dell'articolo 134 della legge 7 giugno 1934, n. 899, quale risulta sostituito dall'articolo 9 del regio decreto-legge 16 febbraio 1939, n. 321, acquistano titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva della azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento dettero contributo.

(È approvato).

Art. 3.

I provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge non comportano corresponsione di assegni arretrati.

PRESIDENTE. I senatori Cornaggia Medici, Zelioli Lanzini ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 3 con il seguente :

« La posizione di ruolo acquisita dall'ufficiale per effetto delle preesistenti disposizioni resta ferma qualora dovesse risultare più favorevole di quella che gli deriverebbe dall'applicazione della presente legge ».

« I provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge non comportano corresponsione di assegni arretrati ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PALERMO. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della difesa ad esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, *Ministro della difesa*. Sono favorevole, ma faccio presente che, per rendere chiara la legge, bisognerebbe modificare la prima parte dell'emendamento nella seguente maniera: « La posizione di ruolo acquisita dall'ufficiale per promozione o avanzamento per merito di guerra in conseguenza delle preesistenti disposizioni resta ferma... ».

PRESIDENTE. L'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 risulterebbe allora così formulato:

Art. 3.

La posizione di ruolo acquisita dall'ufficiale per promozione o avanzamento per merito di guerra in conseguenza delle preesistenti disposizioni resta ferma qualora dovesse risultare più favorevole di quella che gli deriverebbe dall'applicazione della presente legge.

I provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge non comportano corresponsione di assegni arretrati.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Procederemo ora alla votazione finale del disegno di legge.

TARTUFOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI. Ero rimasto perplesso di fronte alle preoccupazioni di incidenza di questa legge, preoccupazioni che riguardavano numerosi ufficiali già assestati nei quadri e che si vedranno spostare dalle posizioni già occupate. Però dopo i chiarimenti venuti attraverso la discussione e per il fatto di avere a suo tempo invocato e ottenuto che per i reduci di Russia operasse un progetto di retroattività e di riapertura dei termini, io voto la legge, come ho votato gli articoli.

CORNAGGIA MEDICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'ora del tempo e la dolce stagione mi consiglierebbero il silenzio, ma la coerenza mi consiglia di esprimermi nel modo più succinto e concreto. Dichiaro quindi che voterò contro la legge, coerentemente a

quello che ho avuto l'onore di dichiarare dinanzi alla Commissione quando la legge era al suo esame in sede deliberante. I motivi, a mio modesto avviso, sono di ordine strettamente giuridico più che morale. Io penso che ogni ordinamento statale e soprattutto la nostra giovane Repubblica debba essere fondata sulla giustizia, vorremmo dire dunque: *justitia fundamentum Reipublicae*. La giustizia degli uomini è necessariamente una giustizia certa, non è una giustizia alternativa che possa permettere delle continue variazioni. Gli uomini hanno il diritto di fare la legge e di prevedere per il futuro, ma penso che non abbiano il diritto di fare una legge antistorica la quale muti quello che è già avvenuto.

Anche se mi rendo conto delle ragioni che diritti soggettivi possano determinare a favore di alcuni, ritengo che l'approvazione di questa legge potrebbe danneggiare la collettività e stabilire un principio contrario al nostro ordinamento giuridico generale; pertanto confermo che voterò contro. (Approvazioni).

CINGOLANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Dichiaro che voterò favorevolmente per tutte le considerazioni che sono state fatte, con grande dispiacere di trovarmi in contrasto con il mio amico senatore Cornaggia Medici.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Costruzione di autostrade e strade » (788-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Costruzione di autostrade e strade ».

È iscritto a parlare il senatore Cappellini, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

MOLINELLI, *Segretario* :

« Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 788 sulla " Costruzione di autostrade e strade " ;

rilevato come la Società per azioni per l'autostrada Milano-Bologna-Ancona-Pescara, costruitasi fra Province, Comuni e Camere di commercio, abbia a suo tempo presentato al Ministero dei lavori pubblici regolare domanda di concessione per l'autostrada in parola, corredata dal relativo progetto e dal piano finanziario ;

considerato che al predetto Ministero è stata presentata da parte di altra Società privata domanda di concessione per l'autostrada Milano-Bologna-Firenze-Napoli che ha in comune con la precedente il tratto Milano-Bologna, costituente il tronco più ricco di traffici e quindi suscettibile di maggiori ricavi ;

atteso che la eventuale concessione del tronco Milano-Bologna ad altra società precluderebbe di fatto la realizzazione, da parte della Società fra enti locali, dell'ulteriore tracciato autostradale da Bologna a Pescara caratterizzato, allo stato attuale delle cose, da una minore intensità di traffico ;

considerata l'opportunità che l'iniziativa per la creazione di una arteria autostradale con direttrice nord-sud sul versante adriatico da Milano a Pescara sia favorita ed incoraggiata e ne sia consentita l'attuazione secondo l'accurata elaborazione tecnica, economica e finanziaria degli Enti locali partecipanti alla Società per azioni ;

rilevata la situazione di particolare depressione economica e di arretratezza produttiva delle zone marchigiane ed abruzzesi che l'autostrada dovrebbe collegare apportandovi più consistenti traffici commerciali e turistici ;

richiamati gli affermati criteri di priorità nella concessione di autostrade a favore degli Enti locali ;

invita il Ministro dei lavori pubblici ad accogliere la domanda di concessione avanzata il 22 aprile 1954, con nota n. 4917/1370/50 della provincia di Milano, per conto della Società per azioni fra Comuni, Province e Camere di commercio per la costruzione e gestione della autostrada Milano-Bologna-Ancona-Pescara, per l'intero tracciato richiesto ».

PRESIDENTE. Il senatore Cappellini ha facoltà di parlare.

CAPPELLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo innanzitutto un chiarimento e delle scuse al signor Presidente della nostra Assemblea per avere io preso l'iniziativa, unitamente ad altri colleghi della mia parte politica e ad alcuni senatori del Gruppo socialista, della richiesta di trasferire in Assemblea questo disegno di legge. In verità noi desideravamo che si portasse a termine la discussione di questa legge in sede di Commissione e non che venisse trasferita in Aula, dal momento che il disegno di legge giunse alla 7<sup>a</sup> Commissione in sede deliberante. Senonchè, onorevole Presidente, sono avvenute delle cose così strane nella nostra Commissione da obbligarci a chiedere il rinvio della discussione stessa in Assemblea. Dispiace che questa legge venga in discussione a fine settimana, quando cioè i colleghi hanno già pronte le valigie per raggiungere i rispettivi luoghi di residenza ma non mi scoraggerò per questo; tengo anche a dichiarare subito che non sarò affatto breve e che mi riservo, nel corso del dibattito, di presentare una serie di emendamenti, articoli aggiuntivi ed ordini del giorno. La precipitosa ed inconsueta decisione presa di portare in Assemblea un disegno di legge di questa importanza, senza neppure averci offerto la possibilità di leggere accuratamente la pur pregevole relazione dell'onorevole Corbellini, che proprio e soltanto ieri sera c'è stata consegnata, mi ha impedito un esame accurato della relazione, come mi ero proposto in realtà di fare. Mi richiamerò perciò, per queste ragioni, in gran parte alle cose già dette in sede di Commissione, che del resto sono ancora validissime.

Nella seduta del 17 dicembre ultimo scorso della 7<sup>a</sup> Commissione permanente io prendevo infatti la parola nella discussione generale per pronunciare il discorso che cercherò di riassumere. Desidero ripetere senza nulla modificare o aggiungere, almeno in questa prima parte della mia esposizione, ciò che ho avuto già occasione di dire durante la discussione generale in sede di 7<sup>a</sup> Commissione, anche perchè, forse per la distanza di tempo intercorsa tra il giorno del discorso da me pronunciato e la risposta dell'onorevole Ministro, io già mi

dichiarai, e qui ripeto, insoddisfatto delle risposte stesse datemi dall'onorevole Ministro. Spero di essere più fortunato questa volta, anche perchè mi pare di essere l'ultimo oratore. Perciò l'onorevole Ministro avrà tutta la possibilità di ricordare bene ciò che io andrò esponendo.

Con la legge del 20 marzo 1865 (come vedete mi richiamo ad una epoca molto lontana), n. 2248, legge che aboliva il pedaggio, si cercava di provvedere all'adeguamento della rete stradale in base alle esigenze della circolazione. Io sono del parere che le autostrade dovrebbero essere poste sullo stesso piano delle strade della rete nazionale e provinciale, per le quali colui che le deve utilizzare non dovrebbe pagare alcun pedaggio, così come in realtà non si paga nessun pedaggio per le strade nazionali e provinciali.

#### Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

(Segue CAPPELLINI). È del 1924 la legge che ebbe a ripristinare il principio del pedaggio, cioè un principio tipicamente feudale. Soltanto il fascismo d'altra parte poteva richiamarsi a delle leggi tipicamente feudali. Però negli attuali governanti il fascismo di quell'epoca, cioè del 1924, ha dei buoni sostenitori, poichè il principio delle autostrade con il pagamento del pedaggio ritorna e ritorna precisamente con questa legge. Tuttavia noi sappiamo quante difficoltà ci siano anche sul piano finanziario, e credo che questa sia una delle ragioni, se non l'unica, che ha consigliato il Governo di legare alla costruzione delle autostrade il pedaggio. Comunque, non siamo favorevoli a questo sistema; però se esso è stato mantenuto in vigore, evidentemente una ragione vi deve essere e può darsi, dicevo, che questa ragione sia appunto di ordine finanziario. Però la legge così come si presenta offre la possibilità al concessionario, che si identifica poi nello stesso gruppo di persone che ha compiuto l'esecuzione dell'opera, di fare un grosso affare. Quando noi diamo prima di tutto un contributo dello Stato fino al 40 per cento del costo e poi diciamo al concessionario: « Tu hai la possibilità di esigere un pedaggio », mettiamo costui nelle condizioni più favorevoli per realizzare un gros-

sissimo affare; ecco perchè cresce il numero degli speculatori che stanno dietro alle società, che desiderano e insistono per ottenere queste concessioni. È evidente che è un grosso affare, come del resto in Commissione e anche qui noi ci proponiamo di dimostrare.

Ora, si può accettare un disegno di legge che viene presentato in questo modo? A me pare di no. Bisognerebbe senz'altro respingerlo, a meno che non intervenga qualche sostanziale e decisiva modifica. A questo proposito desidero proprio richiamare le cose dette dall'onorevole Ministro quando ebbe a presentare, in sede di 7<sup>a</sup> Commissione, la legge e a illustrarla nei punti più importanti. L'onorevole Romita ebbe a dire che ci sarebbero stati tre gruppi di concessioni: all'Azienda nazionale autonoma strade statali, agli enti locali, a concessionari privati; perciò in questo ordine: in primo luogo l'Azienda statale delle strade, in secondo luogo gli enti locali e in terzo luogo gli enti privati. Io sottoscrivo con piacere, come dicevo in sede di 7<sup>a</sup> Commissione, questa dichiarazione perchè la preferenza agli enti locali va incontro ad una nostra vecchia aspirazione che credo sia stata avanzata anche da altre correnti politiche del Paese. Tuttavia dicevo, e avevo buona ragione per dirlo: non mi contento di una dichiarazione di questo genere anche se proviene dall'onorevole Ministro in carica. Per accettare una legge di questa natura e con questo onere occorre qualcosa di più. Desidero che la legge stabilisca che la concessione viene riservata esclusivamente a favore degli enti pubblici: solo a questa condizione noi potremo accettare questo residuo feudale del pedaggio sulle autostrade, perchè avremo almeno la sicurezza che se ci sarà un utile, questo utile non andrà a beneficio di un gruppo di speculatori, ma a favore dello Stato o degli enti locali i quali ne hanno più bisogno dello Stato stesso. E aggiungevo che bisognerebbe respingere la legge, ma che nondimeno la si può accettare, con tutti i suoi inconvenienti, nel solo caso di questa esclusività a favore degli enti locali per la costruzione e la gestione delle autostrade.

Esaminiamo ora la legge nei suoi aspetti essenziali. Il senatore Busoni ha svolto, e il senatore Crollanza ha ripreso, critiche che noi pure in tante occasioni abbiamo fatto. Valenti tecnici del Ministero hanno studiato il problema

della sistemazione stradale nazionale ed hanno precisato in mille miliardi la somma occorrente. Successivamente si è detto che se si intende sistemare definitivamente le strade e le autostrade italiane, tale cifra, già così ingente, deve essere sensibilmente aumentata: infatti attraverso altri studi, che certamente l'onorevole Ministro non ignora, si è giunti alla conclusione che per la sistemazione stradale italiana occorrono non meno di 1.400 miliardi. Di contro, l'onorevole Ministro presenta un disegno di legge con uno stanziamento di 100 miliardi per dieci anni, oltre 2 miliardi all'anno, sempre per dieci anni, a favore dell'Azienda statale delle strade. Francamente, onorevole Romita, non si può, con tutta la considerazione e il desiderio di esprimere a mia volta un plauso per l'iniziativa da ella presa, parlare di uno di quei tre grandi piani ai quali lei si riferì con dovizia di informazioni quando si presentò qui al Senato nell'attuale qualità di Ministro dei lavori pubblici. Prossimamente verrà in discussione il bilancio dei lavori pubblici e noi, in sede di consuntivo, esamineremo insieme la sua attività e vedremo cosa ha realizzato di quei tre famosi piani.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Più di quel che avevo promesso.

CAPPELLINI. Lei sa che noi abbiamo la buona abitudine di indagare sulle cifre che vengono annunciate le quali, il più delle volte cadono in seguito alla nostra analisi. Noi desidereremmo che lei avesse ragione, ma purtroppo i fatti confermano anche troppo spesso la validità delle nostre denunce.

In questa legge non c'è che un modestissimo e timido avvio rispetto alla grande aspettativa del Paese. Io mi auguro nell'interesse suo e del Governo che il programma di massima per le autostrade non sia conosciuto dal Paese prima di un serio rimaneggiamento. Mi spiace che questo rimaneggiamento che volevamo realizzare in sede di Commissione non si sia effettuato, per cui oggi il Paese saprà più di quanto non ne sapeva fin'oggi e certamente il giudizio non sarà favorevole verso l'attività del Ministro e del Governo. Infatti, se gli italiani fossero informati sui particolari di questo piano, farebbero innumerevoli critiche e tutte giusti-

ficcate. Noi non ci troviamo difatti dinanzi ad uno stanziamento per opere da eseguire in un breve periodo di tempo. Convengo che per opere di questa importanza occorre un lungo respiro, dieci anni come nel caso attuale, ma questo periodo dovrebbe essere legato ad uno stanziamento di almeno 500 miliardi e non di cento miliardi, altrimenti è una burla.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Ne spenderemo di più.

CAPPELLINI. Molte cose l'onorevole Ministro ha l'abitudine di promettere, però i fatti via via smentiscono le parole che il medesimo pronuncia. Sarei portato a dire che ancora una volta ci si vuole prendere in giro, sebbene io creda che questa non sia l'intenzione dell'onorevole Ministro. Comunque il Paese pensa che ancora una volta lo si vuole imbrogliare.

Inoltre sulla base di questo stanziamento un gruppo di autostrade, l'ultimo indicato nel programma di massima, non potrà mai beneficiare della legge. Per diverse autostrade di cui è chiesta l'urgenza non si potrà neppure avere la tradizionale posa della prima pietra, di cui tutti gli italiani hanno sentito parlare durante il fascismo e di cui il Governo ricalca le orme.

Questo risulta chiaramente anche dalla relazione del nostro egregio Presidente. Sempre che uno sappia leggere tra le righe, le critiche affiorano molto chiaramente, come vedremo dall'esame delle cifre vere e proprie.

Un'altra domanda che io mi sono già fatto e ripeto, è questa, sempre nel quadro di questo modestissimo stanziamento: data l'urgenza e la necessità di costruire nuove autostrade, è bene dare la precedenza a queste costruzioni o agli allargamenti ed ai raddoppi? Il piano prevede parecchi allargamenti e raddoppi di autostrade già esistenti. Io già posi la questione in questi termini e nuovamente la pongo, perchè la risposta vaga che ella, onorevole Ministro, ebbe a darmi in Commissione non riuscì a convincermi. Vi è un primo titolo del programma che riguarda le nuove costruzioni. Su questo niente da osservare. Un secondo titolo riguarda i raddoppi ed un terzo titolo concerne la costruzione di autostrade da iniziare in tempi successivi, entro otto, dodici mesi, si dice. Ma io penso che si avrà la posa della

prima pietra e gli otto dodici mesi, diventeranno otto, dodici, quindici, venti anni.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Ci si riferisce alla data dei progetti pronti.

CAPPELLINI. Non è serio parlare di otto-dieci mesi quando si sa già che gli stanziamenti non ci sono per l'esecuzione di una gran parte delle opere stesse, come io dirò attraverso cifre che nessuno può contestare seriamente perchè vere.

Volendo meglio precisare la domanda, si può porla in questi termini: è più urgente costruire determinati tronchi per le indicate località che non sono servite adeguatamente rispetto al traffico in continuo aumento e rinviare a periodi successivi il raddoppio, anche quando esso è considerato urgente?

Sempre per seguirla nel suo ragionamento e nella limitazione degli stanziamenti, noi abbiamo fatto, facciamo e ritorneremo a fare la critica più serrata e severa all'insufficienza dei fondi. Però siamo uomini che amano camminare con i piedi per terra e tengono presente che così e non diversamente stanno le cose. Se in questo momento lo stanziamento è quello che è, ragioniamo quindi sull'impiego di questi modesti fondi. Da ciò la mia domanda.

Il piano non prevede nulla per quanto riguarda l'allargamento delle strade nazionali, all'infuori di quanto previsto nel quadro del bilancio dell'A.N.A.S. Qui è un altro inganno che si fa al Paese. Molti credono che attraverso questa legge si risolva il problema delle strade e delle autostrade. Invece non si risolve nulla, non c'è una lira stanziata per l'allargamento della strade nazionali e provinciali. Tutto rimane come prima e sì che nel frattempo la circolazione è aumentata in grande misura. So bene del resto che, se il Ministro ne avesse la possibilità, avrebbe cercato e cercherebbe di ottenere somme maggiori. Però il problema non si sposta e rimane quindi una grande lacuna, quella delle strade nazionali che non potranno essere allargate in misura adeguata e sufficiente.

Se si esamina ancora il progetto, vediamo che in questo secondo gruppo di autostrade da raddoppiarsi figurano anche quelle in concessione. Che cosa ci dice la storia recente?

Onorevole Romita, lei, anche se non è più anziano di me, questa storia recente oltre che per i suoi studi, anche per la sua età, non può averla dimenticata. Essa ci dice che alcune vecchie autostrade furono restituite allo Stato quando diventarono improduttive per il concessionario. In altre parole, il concessionario esegue e sfrutta l'autostrada fin quando questa rende; il giorno in cui non dà più utile la restituisce allo Stato, e lo Stato, cioè Pantalone, paga: paga anche gli utili che quella strada non ha dato.

Ebbene, in questo elenco di strade che si vogliono allargare io ne trovo tre che sono in concessione, per le quali si prevede il raddoppio per una spesa che si aggira sui 32 miliardi. Non faccio alcuna eccezione sulle autostrade che sono già amministrate dall'A.N.A.S., per le quali è logico e doveroso che intervenga lo Stato; ma per le altre, quelle in concessione, il discorso cambia, e cambia sulla base di una situazione reale come questa: che cioè le aziende che gestiscono queste autostrade si chiamano «Fiat», per esempio. Così la Torino-Milano, che è prevista nel progetto dell'onorevole Romita come autostrada da allargare; io ho avuto occasione anche quando il traffico era meno intenso di percorrere quella autostrada, e so bene che c'è la necessità di questo allargamento, ma perchè lo deve finanziare lo Stato?

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Non è così: quell'allargamento si sta facendo, e lo fa proprio la società concessionaria.

CAPPELLINI. Non imbrogliamo le carte, onorevole Ministro: stiamo ai fatti ed ai documenti. Qui è prevista una somma per l'allargamento delle autostrade, tra le quali c'è precisamente la Milano-Torino, che è della Fiat. Si vogliono regalare dei miliardi alla Fiat, questa è la verità! Egregi signori, mi dispiace, ma è così.

Pertanto non è giusto che si gravi ancora una volta sul contribuente, quando questo è già costretto a pagare un pedaggio per poter usufruire di tale via di comunicazione. In ogni caso, ci troviamo di fronte a dei concessionari che hanno la possibilità di provvedere al raddoppio, e nel caso che non lo facciano potranno e dovranno essere obbligati a questo attra-

verso una legge che l'onorevole Ministro in ogni momento può presentare, se vuole — ma non vuole — di modo che i miliardi stanziati a tal fine potrebbero essere destinati ad altre opere. Se, per esempio, quei miliardi che ella pensa di dare ai concessionari di queste autostrade perchè essi abbiano la possibilità con i denari dello Stato di provvedere all'allargamento, venissero tolti, si potrebbero costruire molti chilometri in più di autostrade nuove.

È un problema che io ho già sollevato in Commissione e che qui rinnovo, ma la cui risposta non potè assolutamente soddisfare me e neanche gli altri colleghi.

Ma esaminiamo il programma del Ministro. In sostanza, con gli attuali stanziamenti di dieci miliardi all'anno per dieci anni, nella più fortunata delle ipotesi, ammettendo che tutto si svolga secondo i programmi da ella stabiliti, onorevole Romita, noi potremo in tutto costruire in questo primo decennio, come massimo, 850 chilometri di autostrade. Grosso modo, onorevole Ministro, con lo stanziamento di 10 miliardi all'anno per dieci anni, noi riusciremo a costruire le strade del primo gruppo e arriveremo anche a costruire i tratti Piacenza-Bologna, Bologna-Firenze e Firenze-Roma; per tutto il resto non c'è alcuno stanziamento. E sono ben 1877 chilometri che non hanno copertura ma che nondimeno ella ha incluso nel programma.

Ed io mi sono domandate e mi domando ancora per quale motivo li ha inclusi: poteva includerne anche altri; e perchè non 2000, 3 o 4 o 5 mila chilometri? Si sa che c'è bisogno di queste autostrade, ma questa è pura demagogia e niente altro, a meno che non ci sia una adeguata copertura; ma questa copertura non c'è.

Perchè dunque mettere in un programma, sia pure orientativo, queste costruzioni? Potete mettere allora anche le altre strade, di cui, tra l'altro, ebbe a parlare l'onorevole Crollalanza. A mio parere l'onorevole Romita ripete il metodo già usato dai suoi predecessori, che consiste nel mettere in programma un certo numero di tronchi autostradali pur sapendo di non avere gli stanziamenti a disposizione. Qui occorre ripetere che siamo nel campo della pura demagogia. Già lo dissi in Commissione, ma sento di doverlo ripetere anche in questa

sede perchè l'onorevole Ministro fu molto reticente nel rispondere. Questa del resto è la verità. D'accordo che 10 miliardi sono meglio di nulla, però, di fronte al grave problema delle inadeguate comunicazioni stradali, non si può essere tranquilli e soddisfatti perchè questo programma ha serie e gravissime lacune.

E veniamo all'altro scottante problema, quello delle concessioni e delle precedenze. Io non so se l'esecuzione di queste opere si svolgerà secondo l'ordine che viene indicato nel programma dell'onorevole Ministro. Ella ha già risposto, onorevole Romita, a questo, dicendo che è solo indicativo e che probabilmente l'ordine di esecuzione sarà diverso da quello indicato. Io sono lieto di dare atto di questa sua dichiarazione in Assemblea. Però se questo dovesse essere il calendario di esecuzione, avrei molte obiezioni da fare. Ricordo che in Commissione, ad una mia interruzione a proposito di certi tronchi di autostrade, l'onorevole Ministro ebbe a fare una dichiarazione di questo genere: «*Alcuni tronchi meno redditizi se non si agganciano ai più redditizi, non si costruiranno mai*». Qui entra in gioco il programma. Noi vediamo in coda a tutte le autostrade il tronco Bologna-Rimini-Pescara, che l'onorevole Crollalanza vorrebbe che arrivasse fino a Bari. È vero che, attraverso il voto, il senatore Crollalanza ha espresso un parere assai diverso dalla sua richiesta, ma questo prova solo che in fatto di demagogia questo collega non è secondo all'onorevole Ministro. Ma fermiamoci al tronco indicato dal progetto ministeriale che è quello Bologna-Rimini-Ancona. La mia argomentazione, che si basa unicamente sul programma dell'onorevole Ministro, vuol dimostrare che questo tronco non si eseguirà mai in questo primo decennio. Ed allora che cosa io proponevo e rinnovo oggi? Il tronco più importante allo stato attuale delle cose indipendentemente da altre considerazioni fatte in altra sede, è quello Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli. È vero che sono stato criticato al secondo convegno regionale delle Marche tenuto recentemente in Pesaro, da oratori deputati e professionisti della democrazia cristiana e dei partiti che compongono l'attuale maggioranza governativa per aver dichiarato ciò al Senato e per averlo ripetuto a quel convegno, ma io ripeto che, a

mio giudizio, la più importante autostrada è quella Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli, nonostante che i miei amici marchigiani, sulla base di una documentazione rigorosa ed elaborata in seguito allo studio di valenti professionisti, ebbero a dimostrare, al convegno su citato che come traffico quello adriatico è superiore a qualsiasi altro. Io sono rimasto del mio parere, anche perchè Roma deve essere meglio congiunta al resto d'Italia perchè è la capitale del nostro Paese ed anche per l'importanza del traffico che va verso di essa. Mi pare che l'onorevole Ministro, come risulta dal resoconto stenografico, interrompendomi ad un certo momento, rispose a queste mie argomentazioni: « Sono perfettamente d'accordo ». Io aggiungevo: prendo atto della dichiarazione del Ministro in quanto che, se non fosse stata fatta, l'approvazione di questo progetto di legge avrebbe un motivo di più di preoccupazione.

Però bisogna che in questa sede si precisi quale impresa o gruppo di imprese dovrà compiere la costruzione di questa autostrada. Per la Milano-Bologna-Firenze-Roma non ho preoccupazioni come, credo, nessuno di noi ne abbia; infatti sarà facile trovare degli enti in grado di prendere l'appalto per l'esecuzione e la gestione dei lavori. Però io prevedo un altro pericolo che bisogna denunciare subito: se si dovesse eseguire l'autostrada Milano-Bologna-Firenze-Roma lasciando da parte il resto, vale a dire l'Adriatica, coloro che se ne serviranno saranno naturalmente portati ad abbandonare questa via la quale per questi motivi potrebbe avere una diminuzione di traffico. Mi pare che ci fu, e qui del resto è scritta, una interruzione del senatore Crollanza il quale disse: « Questo è l'errore che si commette, che si vogliono costruire le autostrade in base alle statistiche del traffico mentre sono le autostrade che creano il traffico e non viceversa ». Io ero e sono d'accordo con queste parole del senatore Crollanza, sebbene in quel convegno di cui dicevo prima, abbiano sostenuto che il traffico più intenso di qualsiasi altra strada avviene nell'Adriatica. Allora, onorevole Ministro, bisogna legare la concessione per l'esecuzione delle opere del tratto Bologna-Rimini-Ancona-Pescara al tratto Milano-Bologna. Su questo punto io mi

sentivo rafforzato dalle dichiarazioni che ella, onorevole Ministro, ebbe a fare proprio qui in Assemblea quando disse che, se i tronchi minori non si legano ai maggiori, i minori non si costruiranno mai. Poichè rispetto al tratto Milano-Bologna io ritengo che sia minore il tratto Bologna-Ancona-Pescara, sostengo che quest'ultimo tratto deve essere legato al tratto Milano-Bologna; mentre se ella, onorevole Ministro, fosse dell'opinione di dare in concessione la Milano-Bologna a qualsiasi impresa concessionaria che eseguirà il resto dei lavori verso Roma, precluderebbe la possibilità agli emiliani, ai romagnoli, ai marchigiani, agli abruzzesi e pugliesi di realizzare la loro autostrada. Su questo però dirò qualche altra cosa.

In commissione ripetevo che una importante società si era costituita da tempo e cioè la Società per l'autostrada Milano-Bologna-Ancona-Pescara: è un consorzio che ha un capitale di 40 milioni e che è presieduto dall'avvocato Casati che non è certo di parte comunista, presidente del Consiglio provinciale di Milano, credo, di parte democristiana. Questo Consorzio ha per aderenti ben 16 Comuni capoluogo di provincia, 16 Camere di commercio e 16 Consigli provinciali. Io credo che non ci sia un ente più qualificato di questo per aspirare alla esecuzione delle opere ed alla gestione delle opere stesse. A questo ente aderiscono, come ho precisato, ben 16 Camere di commercio, la direzione delle quali non è certo affidata ai socialisti o ai comunisti, come ciascuno sa bene. È un Consorzio serio; io ho letto il materiale dallo stesso prodotto, ho seguito in parte i lavori di questo importante organismo che si è presentato da tempo con le carte in regola all'onorevole Ministro ed al suo Ministero. Però le notizie che abbiamo non sono certo incoraggianti, e quelle più gravi sono scaturite dalla discussione e dalle decisioni che sono uscite dalla solita abituale maggioranza nel corso del dibattito che si è svolto in sede di 7<sup>a</sup> Commissione, poichè le proposte sensate e ragionevoli da noi presentate, che, se tradotte in legge, avrebbero dato valore alle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, sono state tutte regolarmente respinte; le rinnoveremo qui e vedremo che cosa verrà fuori. Io, dicevo, posso prevedere l'obiezione da parte dell'onorevole Mi-

nistro, quando, iniziando il mio dire, indicavo che le costruzioni e le concessioni dovessero andare esclusivamente agli enti locali. L'obiezione infatti ci fu poco dopo, ma l'avevo prevista in anticipo e non potevo, del resto, non prevederla. L'obiezione dell'onorevole Ministro fu infatti la seguente: ma non tutti i consorzi sono costituiti, mentre io ho fretta di iniziare i lavori; da ciò l'esigenza di affidare queste opere a società private attrezzate che non siano enti locali. Ed ecco la mia risposta, onorevole Ministro: nella misura in cui prenderemo una decisione di questo genere, noi incoraggeremo anche le altre Amministrazioni comunali e provinciali e le Camere di commercio a fare come questi 16 Comuni, queste 16 Province e queste 16 Camere di commercio. Ho ricevuto proprio in questi giorni, dicevo, una comunicazione interessantissima, relativa ad un convegno promosso dall'Amministrazione provinciale di Siena; un documento in cui sono elencate tutte le personalità che al medesimo hanno partecipato, personalità di tutti i partiti politici, rappresentanti di tutti gli interessi economici, personalità del mondo della cultura, artigiani, uomini di scienza e di arte, ecc. che hanno caldeggiato una soluzione non diversa da quella da me indicata. Non cito altro per brevità, però noi ci troviamo in una situazione così chiara da consentirci di prendere decisioni legislative in assoluta tranquillità. Operando nel senso da me suggerito potremo, fra l'altro, contribuire largamente a stimolare l'iniziativa di alcune Amministrazioni provinciali, comunali o Camere di commercio, le quali sono talvolta restie a mettersi in movimento. Si potrà osservare, a torto o a ragione, che sono più sollecite le Amministrazioni del nord, meno sollecite quelle del centro ed ancora meno quelle del sud, ma con la decisione da me indicata aiuteremo queste Amministrazioni a muoversi con maggiore speditezza, spirito di iniziativa e slancio, cosa che invece non otterremo mai ove la legge dovesse essere approvata come ci viene proposta dall'onorevole Ministro. Tutte cose vevoli anche oggi in questa sede, rafforzate anche e soprattutto dalle decisioni prese che sono ormai decadute per effetto del rinvio in Aula della legge, ma che non di meno rimangono come valutazione politica che dobbiamo dare, in quanto conoscia-

mo con maggiore precisione quello che è l'orientamento del Governo e perciò sappiamo distinguere, oggi meglio di ieri, il valore che hanno le parole dell'onorevole Romita e della compagine ministeriale della quale egli fa parte: c'è una differenza sostanziale grave tra ciò che si promette e ciò che non si mantiene.

Quanto alle altre questioni che poi non sono tanto piccole, credo che potremo parlarne in sede di discussione degli articoli. Vorrei concludere nel senso che alle riserve di principio cui mi sono riferito all'inizio del mio intervento i colleghi della mia parte politica rinunceranno alla condizione che si possa prendere la decisione di riserbare unicamente agli enti locali (Province, Comuni e Camere di commercio) l'esecuzione e la gestione delle opere. Allora, ripeto, potremo passare sopra a tante cose in quanto avremo la garanzia che non ci troveremo mai di fronte ad uno o più « carrozzoni » a vantaggio di pochi privati. Se queste amministrazioni realizzeranno poi degli utili, tanto di guadagnato, perchè sapranno come utilizzarli a beneficio delle collettività e non dei soliti azionisti, dei grossi gruppi monopolistici che abbiamo e che riaffiorano, come io mi propongo di dimostrare. L'onorevole Ministro, quando sostenevo le stesse cose in Commissione ebbe a interrompermi con le seguenti parole: « Ci siamo già orientati in questo senso ». Onorevole Ministro, quando fra poco dirò il resto, non so se ella ha l'abitudine di arrossire, c'è da attendersi un arrossimento del suo volto da richiamare l'attenzione di tutta l'Aula, anche se in questo momento poco frequentata.

Dicevo ancora — perchè ho già premesso che tutto quello che sento la necessità di dire lo dirò, nonostante l'ora tarda, nonostante i pochi colleghi volenterosi presenti, nonostante tutto, lo dirò anche se dovessi rimanere solo — che c'è un'altra questione importante, quella delle garanzie da dare. Credo non debba essere difficile una intesa in questo senso perchè le garanzie attualmente accettate sono le delegazioni sull'imposta fondiaria e sull'imposta di consumo. Ora, per eseguire opere così importanti, occorre offrire la possibilità di estendere le delegazioni ad altre entrate delle suddette amministrazioni. Ma di ciò avremo occasione di parlare più ampiamente con la pre-

sentazione di veri e propri emendamenti in sede di discussione degli articoli. Ero certo un ingenuo quando formulavo queste conclusioni in sede di Commissione, e la mia ingenuità consisteva nel ritenere per buone le dichiarazioni che l'onorevole ministro Romita ha avuto più volte occasione di fare. Ero un ingenuo perchè in realtà non aveva più ragione d'essere questo articolo aggiuntivo, una volta respinti tutti gli emendamenti che tendevano precisamente a trasformare in legge le dichiarazioni fatte dal Ministro.

Questo è il discorso, modesto come vedete, ma abbastanza chiaro, tenuto in sede di Commissione.

Dobbiamo dare ora uno sguardo allo sviluppo della discussione e alle decisioni. Chiusa la discussione generale, votati gli ordini del giorno, si passa all'esame degli articoli. Votato l'articolo 1, gli succede naturalmente l'articolo 2 che la maggioranza approva senza alcuna modifica. L'articolo 2 dava all'onorevole Ministro e al Governo la facoltà di costruire le autostrade che a lui fossero piaciute senza tenere nessun conto delle discussioni fatte, degli ordini del giorno presentati e accettati, tant'è vero che un mio emendamento a quell'articolo 2, fu respinto. L'emendamento diceva: « tenuto conto dei voti espressi dalle Commissioni parlamentari ... ». Ora se hanno un valore gli ordini del giorno, se ha un valore la discussione, se il Ministro considera e accetta gli ordini del giorno, credo che la cosa migliore era ed è di dimostrare questa considerazione attraverso una aggiunta ad un articolo di legge. Ma questo emendamento fu respinto e contemporaneamente furono respinti tutti quegli altri emendamenti che tendevano unicamente a trasformare in legge le dichiarazioni del Ministro: per esempio quello all'articolo 3, in cui si dice che la concessione è accordata esclusivamente alle Province, ai Comuni o altri enti locali fu respinto e l'altro, in subordinata, onorevole il Ministro ...

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Io mi sono opposto. Perchè dice questo?

CAPPELLINI. Perdoni, mi faccia arrivare alla conclusione, quello che figura al secondo dei tre punti da lei indicati, per dare la pre-

cedenza alle amministrazioni locali, fu parimenti respinto dalla maggioranza. L'emendamento precisava che « la concessione è accordata con carattere di preferenza alle Amministrazioni provinciali associate con altre, con Comuni o Camere di commercio », sopprimendo cioè la concessione in esclusiva. Ma anche su questo emendamento, che rispondeva a quanto da ella, onorevole Ministro, in tante occasioni, ripetuto, ella non esitò a prendere posizione contraria.

Proposi successivamente un articolo aggiuntivo 3-bis: « L'autostrada Milano-Bologna-Rimini-Pescara sarà costruita con i fondi stanziati con l'articolo 1 della presente legge », ma anch'esso fu respinto.

Proposi ancora un emendamento per l'istituzione di una « Commissione parlamentare di 12 membri, 6 senatori e 6 deputati a cui spetta di fornire il parere circa l'ordine di esecuzione delle opere ». Si tratta di una richiesta democratica, che tende a valorizzare il Parlamento, che è chiamato d'altronde solo a dare un consiglio, ma anche i consigli non si vogliono e l'emendamento viene bocciato.

Successivamente sono stati respinti altri emendamenti, come quello per cui le società costituite esclusivamente da Enti locali che non hanno scopo di lucro godrebbero delle garanzie dello Stato su mutui e prestiti da contrarre. Questa è pure la tesi sostenuta dal Presidente della 7ª Commissione nella sua relazione, ma egli si è poi ben guardato dal difendere l'emendamento stesso in sede di votazione, accodandosi alla maggioranza. Quindi io non vedo quale coerenza vi sia nell'inserire questo principio nella relazione, rifiutandosi poi di sostenerlo al momento del voto.

Il rinvio della legge fu chiesto e ottenuto dopo l'intervento massiccio in Commissione degli onorevoli Ministri del tesoro, del bilancio e dei lavori pubblici. Una certa mattina questi grossi Ministri, non tanto grossi fisicamente, sebbene per l'onorevole Gava vale anche la mole fisica, ma per i posti che occupano, schierati in gruppo serrato si presentano alla 7ª Commissione ed intimoriscono in una certa misura anche coloro che si erano lasciati andare a qualche dichiarazione benevola che veniva incontro a certe nostre aspirazioni. Con il pretesto di dover includere l'altra legge finanziaria, quel-

la dell'aumento delle tasse automobilistiche, che non aveva assolutamente nulla a che vedere con quella delle autostrade, e nonostante l'urgenza accordata dall'Assemblea e le giuste invocazioni dell'onorevole Romita di far presto per iniziare la costruzione, lo stesso onorevole Romita non prende neanche la parola per difendere la sua posizione e si schiera senza fiatare coi Ministri finanziari, facendo, mi permetta, a mio giudizio, una ben magra figura.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Era l'unico modo per uscirne.

CAPPELLINI. Ella si è schierato così con l'onorevole Gava e l'onorevole Vanoni: ad un certo momento si può dire perfino che l'onorevole Gava le ha impedito di parlare ed ella è rimasto seduto.

Noi ci opponemmo alla proposta, perchè vedevamo in essa un ritardo ingiustificato e non necessario. Nessuno lo ha detto, nemmeno nella discussione di merito dopo la dichiarazione dell'onorevole Gava, ma per finanziare questa legge non è vero che i mezzi si debbono reperire attraverso l'aumento delle tasse automobilistiche. È solo vero in parte. Il finanziamento di questa legge viene effettuato attraverso l'aumento del prezzo della benzina, già attuato da mesi. Si dice — io non ho elementi per controllare la veridicità di ciò — che, anche per effetto dell'aumento del traffico e del conseguente maggior consumo di benzina, si incassi quanto occorra e più per finanziare l'intera legge. Questa è la verità, onorevole Ministro, che qui non si ha il coraggio di dire.

Comunque la Commissione nella sua maggioranza accordò il rinvio. Per otto giorni, dissero. Noi osservammo che sarebbero stati probabilmente 15 o 20 giorni. La conclusione fu che la legge è ritornata in Commissione dopo un mese.

L'onorevole Crollalanza ieri, per un motivo polemico gratuito, che non è il risultato di un esame serio, ha avuto un'espressione che non mi sarei atteso, perchè i suoi interventi, forse anche per l'esperienza di Ministro fascista dei lavori pubblici, sono, di regola, interventi di un contenuto sostanziale che noi apprezziamo, quando appunto sono fatti con senso di responsabilità. Ma ieri ha affermato che siamo

stati noi comunisti a chiedere il rinvio. Egli invece sa benissimo che ci siamo battuti perchè la legge rimanesse in Commissione e sostenemmo che il rinvio non era necessario. Ma dopo aver detto questo l'onorevole Crollalanza ha votato il rinvio, e ciò anche dopo le dichiarazioni da me fatte che non si sarebbe trattato di otto giorni. Infatti la legge ritornò il 2 marzo, vale a dire un mese dopo esatto dall'accordata sospensiva voluta dal Governo, dalla maggioranza e dall'onorevole Crollalanza. Ho già detto come fu motivato, ma alla base c'è ben altro! Per esempio, nella seduta del 2 marzo, appena ritornò alla Commissione questo disegno di legge, il collega Amigoni presentò un emendamento, evidentemente concordato con il Governo: noi non siamo così ingenui da credere che l'onorevole Amigoni ad un certo momento abbia preso l'iniziativa di presentare quel certo emendamento senza essersi prima accordato con il Governo.

Ebbene, che cosa dice l'emendamento Amigoni? « Nelle concessioni di cui al presente articolo sono, a parità di condizioni »; io vorrei fare una lunga dissertazione su questo « a parità di condizioni », onorevole Ministro. Lei pretende di mettere sullo stesso piano la mosca e l'elefante; mentre a parole, secondo la stessa sua educazione politica, i suoi principi, l'appartenenza ad un partito che si vuole ancora classificare socialista, vuol dare a questi problemi una impostazione che non si differenzia gran che dalla nostra, poi nella pratica mi parla di « parità di condizioni »! Ma se si vuole veramente favorire un ente pubblico gli si deve creare una situazione non dico di privilegio, ma per lo meno che gli consenta la possibilità di difendersi! E lei non può mettere alla pari con la F.I.A.T., o con altri grossi gruppi monopolistici le modeste e squattrinate amministrazioni locali. E poi parla di democrazia, di parità di condizioni! E come lei socialista — così almeno si dice — può ritenere che una democrazia di questo tipo sia quella buona e valevole?

Ma, ripeto, non diciamo altro su questo argomento, per economia di tempo, mentre si potrebbe e dovrebbe dire molto di più. L'emendamento continua: « saranno preferiti gli enti di diritto pubblico »; sono perfino scomparsi gli enti locali: Province e Comuni! E perchè

gli enti di diritto pubblico? Perché vogliono far eseguire queste autostrade a società dell'I.R.I. L'I.R.I. è una azienda dello Stato, onorevole Romita; me lo ha già detto in Commissione lei. Io me lo sarei atteso dall'onorevole Vanoni, dall'onorevole Gava, ma se permette, proprio da lei no! Ella sa che cosa bolle in pentola, come si dice da noi, a proposito dell'I.R.I.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Lo avete proposto voi l'I.R.I.: lo ha proposto il senatore Pasquali.

CAPPELLINI. Lasci stare: lei sa bene che cosa noi insistentemente chiediamo a proposito dell'I.R.I. L'I.R.I. ha oggi una funzione: quella di pagare il *deficit* e di dare, nonostante il *deficit*, gli utili agli azionisti capitalisti e monopolisti. E veramente, se lei avesse voluto far confluire alle aziende dello Stato la costruzione e la gestione delle autostrade, non avrebbe avuto e non avrebbe bisogno di rivolgersi all'I.R.I. C'è l'A.N.A.S., una società qualificata che ha questo compito. Si può osservare che probabilmente l'A.N.A.S. non ha le attrezzature adeguate, ma non è così: ha delle forti, buone e capaci attrezzature, ha dei valenti ingegneri e tecnici, e se non ci sono si rafforzano, si sviluppano, si aumentano, si migliorano.

Ma la verità è — mi ascolti bene perchè ne chiederemo conto a lei o ai suoi eventuali successori — che si vuole arrivare ad estromettere tutte le amministrazioni locali; si vuole unicamente riservare l'appalto, la costruzione e la gestione all'« Italstrade », che è appunto una società dell'I.R.I.

Io faccio nomi, come ella vede, onorevole Ministro: l'« Italstrade » è una società per azioni con capitale nominale di 510 milioni, in cui l'I.R.I. ha una forte partecipazione. Essa fu fondata nel 1926 come « La Strada »; nel 1929 assunse la denominazione di « Puricelli strade e cave »; nel 1940 quella di « Italstrade »; ha per presidente un certo signor Moiraghi Ettore, che sarà una degnissima persona, che però fu già consigliere di amministrazione della « Puricelli » quando era presidente il Puricelli. Poi tra i consiglieri c'è anche un certo professor Arturo Danusso, che

è consigliere di amministrazione della « Edison ». C'è poi anche il professor De Marchi Giulio che è consigliere di amministrazione della « Vizzola » del gruppo della Sip-I.R.I. L'« Italstrade » controlla anche altre società. Questo è ciò che significa la decisione presa scartando tutti i nostri emendamenti dopo aver fatto tutte quelle promesse che l'onorevole Romita ha fatto e che tanta aspettativa hanno suscitato nel Paese.

Per concludere vorrei leggere una lettera che mi è pervenuta, ma mi riservo di fare ciò in sede di svolgimento degli ordini del giorno. Questo è, in verità, un grosso e sudicio « carrozzone » che il Governo e la sua attuale maggioranza sono solo preoccupati di realizzare, dopo aver artatamente ingannato Province, Comuni e Camere di commercio. Questa è la pura e semplice verità.

ZOLI. Non è vero niente.

CAPPELLINI. Del resto come sono andate le cose, onorevole Zoli, io credo di averlo dimostrato, anche se sono stato indubbiamente molto noioso.

ZOLI. Era quella sua definizione che mi interessava, il resto non mi ha interessato per niente.

CAPPELLINI. Come sono andate le cose in Commissione l'abbiamo visto. Si tratta di vedere ora come reagirà l'Assemblea, di fronte a questa legge e sentiremo che cosa ci dirà il Ministro nei confronti degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati da me e dagli altri colleghi. Dopo di che, qualunque sia la risposta dell'onorevole Ministro e le decisioni del Senato, ancora una volta giudicheranno gli enti locali ed il Paese. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Oggi seduta pubblica alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

*La seduta è tolta alle ore 18,20.*